

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01112 del 22/05/2025

Proposta n. 1147 del 19/05/2025

**Oggetto:**

Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).CUP AQ: C78D25000120001. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara.Cod. inframob: P25.0015-0001

**Proponente:**

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP AQ: C78D25000120001. Decisione a contrarre e approvazione degli atti di gara.

Importo complessivo stimato € 6.000.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi)

Valore globale dell'appalto comprensivo del quinto d'obbligo € 7.488.000,00, Iva esclusa.

Cod. inframob: P25.0015-0001

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la

Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023;

VISTO il D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare "[...] *con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n.159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea* [...];

VISTI i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

VISTO l'art. 43 del D.lgs. 36/2023 e il D.M. n. 560 del 01 dicembre 2017 recante le "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (come modificato dal D.M. MIMS 2 agosto 2021, n. 312);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n.120”, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

VISTO l’Art. 59 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 così modificato dall’art.22 del D. Lgs. 209/2024 e dato atto delle esigenze di programmazione di cui all’Ordinanza Speciale n.2/2021 e ss.mm.ii. da cui si rileva, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni, il ricorso al mercato per l’affidamento dei servizi di che trattasi;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” quale programmazione degli interventi di ricostruzione nel cui Allegato sono ricompresi una serie di interventi su beni immobili vincolati;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021*”, come modificata dall’Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall’Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 che prevede la possibilità di gestire in modo unitario, anche mediante accordo quadro, attraverso strumenti semplificati e accelerati di attuazione, quali gli Accordo Quadro, sia per la progettazione che per i lavori, con un finanziamento di importo complessivo pari ad € 29.508.426,93 e che prevede tra l’altro all’art. 5 Comma 4 “*Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, il soggetto attuatore può procedere all’affidamento della progettazione e dell’esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più frazioni, o per tipologia di opera, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n.110 del 2020*”;

VISTE le modifiche all’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 introdotte con Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e in particolare l’art. 5 bis secondo cui:

- Comma 1 “*In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.*”;
- Comma 2 “*Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023.*”

RICHIAMATO l’art. 6 dell’ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 11 e 12 del medesimo articolo secondo le quali:

- comma 8 “*Considerato il carattere di urgenza del Programma Straordinario, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore euro unitario e i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea al ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro con uno*

*o più operatori economici, la procedura di evidenza pubblica è indetta ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici (art. 54) e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, d'ora in avanti "Regolamento", in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, e si svolgerà specificamente:*

- *senza rilancio competitivo;*
- *con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, in alternativa, anche per singoli Sub-lotti prestazionali, con il criterio del minor prezzo [...];*
- *con la previsione della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (ora articolo 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36);*
- *in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;*
- *con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno o più sub-lotti Prestazionali;*
- *comma 11 "E' sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016";*

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto "Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali";

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA:

- la determinazione del Direttore n. A01204 del 13/05/2022 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Arch. Gabriele Ajò, dell'intervento "Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio)" CUP: C79J21038380001, ricompreso nella Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice;
- la determinazione del Direttore n. A00659 del 09/04/2024 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 31 marzo

2023, n. 36, e ss.mm.ii. per gli interventi denominati “Centro Servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (ex Convento di S. Francesco) CUP: E73D21000690001” e Nuovo centro della musica (ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata) CUP: C79J21038370001, nel Comune di Amatrice, ricompresi nella Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice;

- la determinazione n. A00626 del 08/04/2024 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli è stata nominata Responsabile del procedimento relativamente all’intervento di ricostruzione della Chiesa di San Francesco CUP: E73D21000680001, ricompreso nella Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice;

VISTA altresì la determinazione del direttore n. A00330 del 21/02/2025 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli è stata nominata Responsabile di Procedimento per le procedure di gara di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relative all’intervento “Accordo quadro Beni Culturali Amatrice Centro Storico”;

VISTA l’Ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025 recante “Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024”;

VISTA la dichiarazione del RUP relativa all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita al protocollo con il n. 0141643 del 04/02/2025;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell’ottica dell’immanente principio del risultato codificato all’articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

CONSIDERATO pertanto opportuno ricorrere alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, per l’esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi afferenti ai tre lotti funzionali utili a garantire una maggiore partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, nel rispetto delle previsioni dell’art. 58 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

- Lotto 1 – comprendente indicativamente i seguenti interventi:

“Museo Civico Cola Filotesio” (Ex Chiesa di S. Emidio) - Realizzazione di uno spazio pubblico e per la ricostruzione dell’ex cinema teatro “G. Garibaldi”

Categorie di opere e relativi importi

E.22	4.400.000,00
S.04	2.000.000,00
S.03	700.000,00
IA.01	100.000,00
IA.02	250.000,00

IA.03	400.000,00
D.04	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>7.950.000,00</b>

- Lotto 2 – comprendente indicativamente i seguenti interventi:  
Ricostruzione Chiesa di San Francesco- Realizzazione Spazio Pubblico in luogo della Chiesa San Giovanni

*Categorie di opere e relativi importi*

E.22	4.000.000,00
S.04	4.000.000,00
IA.02	320.000,00
IA.03	200.000,00
D.04	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>8.620.000,00</b>

- Lotto 3 – comprendente indicativamente i seguenti interventi:  
Centro Servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (Ex Convento di S. Francesco) - Giardino della Memoria e Edificio Polifunzionale (Ex Chiesa Di S. Maria Di Porta Ferrata) - Centro Culturale (ex chiesa di S. Giuseppe).

*Categorie di opere e relativi importi*

E.22	4.500.000,00
S.04	5.000.000,00
IA.01	430.000,00
IA.02	690.000,00
IA.03	750.000,00
<b>Totale</b>	<b>11.370.000,00</b>

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 41 comma 15 del Codice, per determinare l'importo complessivo a base di gara IVA ed oneri previdenziali esclusi così suddiviso per il singolo lotto:

Lotto 1\_ comprendente indicativamente i seguenti interventi: "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) - Realizzazione di uno spazio pubblico e per la ricostruzione dell'ex cinema teatro "G. Garibaldi"

<b>LOTTO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO DEL LOTTO(€)</b>	<b>IMPORTO RIBASSABILE</b>
<b>Lotto 1 CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 525.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche</i>		

		<i>strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>S.03</b>	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

Lotto 2\_ comprendente indicativamente i seguenti interventi: Ricostruzione Chiesa di San Francesco- Realizzazione Spazio Pubblico in luogo della Chiesa San Giovanni

<b>Lotto 2 CIG:</b>				
	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>		
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
			€ <b>2.000.000,00</b>	€ <b>700.000,00</b>

	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		
--	-------------	--	--	--

Lotto 3\_ comprendente indicativamente i seguenti interventi: Centro Servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (Ex Convento di S. Francesco) - Giardino della Memoria e Edificio Polifunzionale (Ex Chiesa Di S. Maria Di Porta Ferrata) - Centro Culturale (ex chiesa di S. Giuseppe).

<b>Lotto 3 CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 875.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>TOTALE</b>			

VISTE le seguenti determinazioni afferenti all'iter procedurale dello stato di attuazione dell'intervento denominato "MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" (Ex Chiesa di S. Emidio) nel Comune di Amatrice:

- determinazione n. A02304 del 14/10/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato "MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" (Ex Chiesa di S. Emidio) redatto da Sidoti Engineering S.r.l. acquisito nella sua ultima versione in data 29/09/2022 prot. n. 0947716 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica";
- determinazione del Sub Commissario Straordinario del Governo n. 96 del 21/10/2024 con la quale la Conferenza dei Servizi Speciale si è conclusa positivamente, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa, con prescrizioni e condizioni riportate nei verbali delle sedute del 23 gennaio 2024 e 3 settembre 2024 e dagli atti, pareri, nulla osta e

determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni partecipanti che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- determinazione n. A02018 del 24/10/2024 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento denominato "MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" (Ex Chiesa di S. Emidio)" nel Comune di Amatrice (RI), ex Ordinanza Speciale n. 2/2021 poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022. Codice Opera: OOPP\_M\_006\_2021- CUP: C79J21038380001. CIG: 880959756C – Codice Inframob: P23.0089-0099;

VISTI i seguenti provvedimenti afferenti all'iter procedurale dello stato di attuazione dell'intervento denominato "Chiesa di San Francesco" nel Comune di Amatrice:

- determinazione del Sub Commissario Straordinario del Governo n. 89 del 01/07/2024 con la quale la Conferenza dei Servizi Speciale si è conclusa positivamente, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa, con prescrizioni e condizioni riportate nei verbali delle sedute del 23 gennaio 2024 e 3 settembre 2024 e dagli atti, pareri, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni partecipanti che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Ricostruzione Chiesa di San Francesco in Amatrice (RI)" approvazione del progetto definitivo cantierabile a seguito della verifica e validazione e delega all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio alle funzioni di stazione appaltante";

VISTI le seguenti determinazioni afferenti agli iter procedurali di cui agli interventi la cui progettazione è stata sottoposta a concorso di progettazione:

- determinazione n. A00753 del 23/04/2024 avente ad oggetto "Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 50/2016 finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo della relazione geologica preliminare, con riserva di successivo affidamento al vincitore dell'incarico di redazione del progetto definitivo e relazione geologica definitiva, da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Centro Culturale (Ex Chiesa di S. Giuseppe)" nel comune di Amatrice (RI). CUP: C79J21038350001 - CIG: 9441219463. Approvazione della graduatoria definitiva e proclamazione del vincitore.";
- determinazione n. A01461 del 30/07/2024 avente ad oggetto "Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art. 154 del Dlgs 50/2016 finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo della relazione geologica preliminare, con riserva di successivo affidamento al vincitore dell'incarico di redazione del progetto definitivo, comprensivo della relazione geologica definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato 'Realizzazione di uno spazio pubblico in luogo della ex Chiesa di San Giovanni ad Amatrice, crollata negli eventi sismici del Sisma Centro Italia' nel Comune di Amatrice (RI) - CUP: C79J21038340001 - CIG: 94411034A9 Ammissione/esclusione dei concorrenti dalla gara, approvazione graduatoria definitiva e proclamazione del vincitore;
- determinazione n. A00024 del 10/01/2024 avente ad oggetto "Concorso internazionale di idee, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di uno spazio pubblico e per la ricostruzione dell'ex cinema teatro "G. Garibaldi" nel Comune di Amatrice (RI) - CUP: C79J21038390001 - CIG: 9441035C89 - Approvazione verbali e proclamazione della graduatoria definitiva;

VISTA la determinazione n. A01037 del 16/05/2025 con la quale si è proceduto ad approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento denominato "Centro Servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (ex Convento di S. Francesco)" nel Comune di Amatrice, ricompreso nella Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2,

del decreto-legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice. CUP: E73D21000690001- Codice Inframob: P23.0089-0089;

VISTA la determinazione n. A00976 del 07/05/2025 con la quale si è proceduto ad approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento denominato "Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata", Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 - Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice. CUP: C79J21038370001 - Codice Inframob: P23.0089-0098;

DATO ATTO che il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto ai sensi dell'art 14 comma 16 del D.lgs. n. 36/2023 ammonta ad € 6.000.000,00 (*euro seimilioni/00*), esclusi IVA ed oneri previdenziali, calcolato in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 comma 15 del codice dei contratti e dell'Allegato I.13;

TENUTO CONTO che il valore globale stimato dell'appalto, ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari ad € 7.488.000,00, al netto di Iva ed è così suddiviso:

Importo complessivo	€ 6.000.000,00
Importo soggetto a ribasso 35%	€ 2.100.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.200.000,00
Oneri previdenziali 4%	€ 288.000,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 7.488.000,00</b>

TENUTO CONTO che l'importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad euro 6.000.000,00, oltre euro 240.000,00 per contributo Inarcassa (4%) ed euro 1.372.800,00 per IVA (22%), per complessivi euro 7.612.800,00, e costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Lazio ha già programmato le seguenti prestazioni professionali afferenti ai singoli lotti come di seguito:

Lotto 1- Importo minimo garantito lotto 1 pari a € 360.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 72.000,00, per un totale complessivo pari a € 432.000,00.

Lotto 2- Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 450.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 90.000,00, per un totale complessivo pari a € 540.000,00.

Lotto 3 - Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 330.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 66.000,00, per un totale complessivo pari a € 396.000,00.

garantendo l'importo minimo per un importo pari a € 1.140.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 228.000,00, per un totale complessivo pari a 1.368.000,00;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 58 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che "La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per

*ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.”;*

VISTI l'art. 59 commi 1,2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 33 della direttiva 2014/24/UE secondo cui:

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva. Per «accordo quadro» s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.*

*2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.*

*3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta;*

VISTO l'art. 8 comma 1 lett e) dell'Ordinanza Speciale del Commissario straordinario n.2 del 6 maggio 2021 ai sensi del quale *Ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalità:[...]*

*e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui:

*1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei*

*contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.*

*2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le 4 deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.*

*3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

VISTO l'art. 41 del D.lgs. 36/2023 comma 15-bis in base al quale in base al quale:

*In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:*

*a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;*

*b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento;*

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dell'Accordo quadro in argomento mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, , nonché con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara con possibilità di presentare offerta per un solo lotto;

RITENUTO pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura;

CONSIDERATO necessario dare avvio dell'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato alla

presente determinazione, nonché la restante documentazione di gara concernente la procedura negoziata da avviare a seguito della valutazione da parte del RUP delle candidature presentate in risposta all'indagine di mercato;

DATO ATTO che, nel caso di specie, è previsto un numero massimo di operatori da selezionare e, pertanto, gli stessi sono individuati applicando i seguenti criteri:

a) **Criterio 1. Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento**

Da 0 a 40 punti: in base alla vicinanza della sede operativa all'interno del territorio di riferimento al momento della manifestazione di interesse. Nel caso di RTI, si valuta la sede operativa della mandataria.

b) **Criterio 2. Capacità tecniche e professionali su immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004**

Da 10 a 40 punti: in base all'importo complessivo dei servizi tecnici eseguiti regolarmente nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso nella categoria prevalente oggetto di affidamento, da dimostrarsi:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

c) **Criterio 3. Premialità per fatturato globale maturato negli ultimi tre anni**

Da 0 a 20 punti: Si valuta l'esperienza maturata dal singolo concorrente e /o dal RTI, in funzione del fatturato globale maturato nei migliori tre anni disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso. La dimostrazione avviene tramite produzione del Quadro VE della dichiarazione Iva.

ATTESO che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice e dell'Allegato 1.3 del Codice la durata massima della procedura in oggetto è di quattro mesi;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse e di almeno 7 (sette) giorni per presentare offerta nella successiva procedura negoziata;

RITENUTO che per quanto non disciplinato dalle Ordinanze speciali sopra citate trovino applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 lett e), 2 e 2-bis dell'articolo 50 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria non è richiesta;

RITENUTO peraltro opportuno avvalersi del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito:

STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

RITENUTO pertanto di indire una procedura negoziata senza bando, sopra soglia comunitaria, previo avviso per manifestazione di interesse, articolata in tre lotti funzionali, per la selezione di un operatore economico per ciascun lotto con cui concludere un accordo quadro per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e altri servizi tecnici complementari, relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. situati centro storico del comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 6.000.000,00 IVA ed oneri di legge esclusi, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Schema Avviso per indagine di mercato;
- Schema di istanza di manifestazione di interesse
- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara
- Schema domanda di partecipazione;
- Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
- Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
- Schema modello offerta economica;
- Capitolato descrittivo e prestazionale;
- Schema di accordo quadro;
- Schema di contratto attuativo;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP e dei componenti del gruppo di lavoro non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista quale valore globale dell'appalto comprensivo del quinto d'obbligo pari a € 7.488.000,00 Iva esclusa nonché il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto ammonta ad € 6.000.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) risulta finanziato con Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, prot. n. 0523889 del 14/05/2025 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha verificato, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. indire una procedura negoziata senza bando, previo avviso per manifestazione di interesse, sopra soglia comunitaria articolata in tre lotti funzionali, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 e dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e altri servizi tecnici complementari, relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. e situati nel centro storico del comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 6.000.000,00 IVA ed oneri di legge esclusi, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 41 comma 15-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
2. di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:
  - Schema Avviso per indagine di mercato;
  - Schema di istanza di manifestazione di interesse
  - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara
  - Schema domanda di partecipazione;
  - Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
  - Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
  - Schema modello offerta economica;
  - Capitolato descrittivo e prestazionale;
  - Schema di accordo quadro;
  - Schema di contratto attuativo;
3. di individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso per la manifestazione interesse sulla banca dati dei contratti pubblici , sulla piattaforma Stella e sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti";
4. che qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza:
  - a) Criterio 1. Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento  
Da 0 a 40 punti: in base alla vicinanza della sede operativa all'interno del territorio di riferimento al momento della manifestazione di interesse. Nel caso di RTI, si valuta la sede operativa della mandataria.
  - b) Criterio 2. Capacità tecniche e professionali su immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004  
Da 10 a 40 punti: in base all'importo complessivo dei servizi tecnici eseguiti regolarmente

nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso nella categoria prevalente oggetto di affidamento, da dimostrarsi:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
  - in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.
- c) Criterio 3. Premialità per fatturato globale maturato negli ultimi tre anni
- Da 0 a 20 punti: Si valuta l'esperienza maturata dal singolo concorrente e /o dal RTI, in funzione del fatturato globale maturato nei migliori tre anni disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso. La dimostrazione avviene tramite produzione del Quadro VE della dichiarazione Iva;
5. di stabilire il termine di quindici giorni per la pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse;
  6. di stabilire il termine di 7 giorni per la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici invitati;
  7. di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 lett e), 2 e 2-bis dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 per quanto non espressamente disciplinato dalle ordinanze speciali del commissario straordinario;
  8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
  9. di espletare la procedura in modalità telematica mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma STELLA;
  10. di dare atto che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al RUP e ai membri del gruppo di supporto;
  11. di disporre la pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 84 e 85, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 582 del 13/12/2023, adottata dall'ANAC mediante interoperabilità con la PAD e la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sulla medesima piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul profilo di committente <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" ;
  12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

Allegato A)

**SCHEMA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP AQ: C78D25000120001**

**LOTTO 1 – CIG: .....****LOTTO 2 – CIG: .....****LOTTO 3 – CIG: .....****PREMESSA**

Con il presente avviso, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio intende effettuare un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione appaltante, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso ha pertanto scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Gli interessati alla procedura devono essere registrati sulla piattaforma telematica STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese> sulla quale si svolgerà l'intera procedura e sulla quale avverranno le comunicazioni con gli operatori economici.

**1. STAZIONE APPALTANTE**

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Codice Fiscale: 90076740571

PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Arianna Brunelli email: [abrunelli@regione.lazio.it](mailto:abrunelli@regione.lazio.it).

## 2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è la sottoscrizione di accordi quadro, con un operatore economico, di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità building information modeling (B.I.M.), oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione, così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del dpr 380/2001, da redigere ai sensi del d. lgs. 36/2023, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il suddetto accordo quadro ricomprende gli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii..

Nello specifico, ciascun accordo quadro può includere:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale e impiantistico;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Eventuali servizi tecnici complementari;

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante, per quanto attiene ai singoli contratti esecutivi, si riserva la facoltà di dar corso a singole fasi progettuali, qualora lo ritenesse necessario e a suo insindacabile giudizio. In tal caso sono dovute all'aggiudicatario del servizio le competenze prestate e maturate per le attività svolte.

Gli importi posti a base di gara per ciascun lotto sono stati determinati sulla base del numero e del valore massimo stimato, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, dei servizi di ingegneria e architettura così come sopra individuati, che saranno oggetto di contratti esecutivi stipulati per effetto e in base agli accordi quadro conclusi; il tutto nell'opportuna considerazione del vincolo di risorse finanziarie che si prevede saranno stanziare nel periodo di vigenza degli accordi quadro.

Tabella 1 - Suddivisione in Lotti e Importi stimati

IMPORTO OPERE	importo stimato opere da € 7.950.000,00 a € 11.370.000,00					
	1		2		3	
CATEGORIA OPERE	E.22	4.400.000,00	E.22	4.000.000,00	E.22	4.500.000,00
	S.04	2.000.000,00	S.04	4.000.000,00	S.04	5.000.000,00
	S.03	700.000,00	IA.02	320.000,00	IA.01	430.000,00
	IA.01	100.000,00	IA.03	200.000,00	IA.02	690.000,00
	IA.02	250.000,00	D.04	100.000,00	IA.03	750.000,00
	IA.03	400.000,00				
	D.04	100.000,00				
CIG	.....		.....		.....	
CPV	71250000-5		71250000-5		71250000-5	
IMPORTO STIMATO LOTTO (€)	€ 1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00	
IMPORTO STIMATO TOTALE (€)	€ 6.000.000,00					

L'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale dei servizi, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti esecutivi, in conformità all'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché ai criteri di cui all'Allegato I.13 al medesimo Codice.

Le spese onnicomprensive saranno quantificate nella percentuale massima pari al 10% della parcella calcolata e ricomprendono, tra le altre, le spese relative a tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie digitali, informative, e cartacee richieste dalla Stazione Appaltante, le ulteriori copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi enti preposti anche attraverso la conferenza dei servizi, tutte le modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con un operatore per ciascun lotto (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione e che presentino offerte valide e convenienti).

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dei corrispettivi stimati.

**Tabella 2 – suddivisione lotti**

<b>LOTTO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO DEL LOTTO(€)</b>	<b>IMPORTO RIBASSABILE</b>
<b>Lotto 1 CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 525.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>S.03</b>	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 2 CIG:</b>				
	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.000.000,00</b>	

	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		<b>€ 700.000,00</b>
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>		
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
<b>Lotto 3 CIG:</b>	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 875.000,00</b>
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>

### 3. PUBBLICAZIONE AVVISO E SOPRALLUOGO

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Piattaforma telematica contratti pubblici ANAC
- sito istituzionale della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/>
- Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio ai fini della formulazione dell'offerta.

#### **4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Posson presentare istanza di manifestazione di interesse:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

#### **5. REQUISITI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE**

A seguito di invito, ciascun concorrente dovrà possedere, ai fini della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione i seguenti requisiti:

##### **5.1 Requisiti generali**

L'appalto non potrà essere affidato agli operatori economici:

- a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e nei limiti di quanto previsto dall'art. 96 del Codice medesimo;
- b) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001;
- c) che non abbiano rispettato, al momento della presentazione della proposta di offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d) per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:
  - è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni);
  - indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
  - il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;
  - su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;
  - la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
  - il professionista, in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3,

dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.

e) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012 e dell'articolo 83 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, che non accettino:

- le clausole contenute nel "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa;
- le clausole contenute nel vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, in particolare di quelle di seguito riprodotte:

i. *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*

ii. *«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

Nei casi di cui alle lett. a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

## **5.2 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:**

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni

integrative, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/> elenco oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale.

Coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti".

Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del citato d.l. n.189/2016 deve essere posseduto anche dagli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatore.

**b) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice.**

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**5.3 Requisiti del gruppo di lavoro**

Ai fini dell'espletamento dei servizi meglio descritti al paragrafo 3, è richiesta, per ogni lotto, la costituzione di un gruppo di lavoro da considerarsi come una struttura operativa minima, i cui componenti saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Si indicano nelle tabelle che seguono le figure professionali afferenti alla struttura operativa minima, rispettivamente per tutti i lotti.

**Tabella 4 - Gruppo di lavoro per lotto 3**

	Figure Professionali	Requisiti
--	----------------------	-----------

1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale.
2	Responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Responsabile della progettazione strutturale (e della caratterizzazione geotecnica) ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Responsabile della progettazione impiantistica ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
6	Professionista responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice, con qualifica di Archeologo	Archeologo iscritto o in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco nazionale relativo alla professione di archeologo, istituito ai sensi dell'art. 9- bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244
7	Professionista responsabile dell'ambito geologico	Geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale
8	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
9	Professionista responsabile dell'ambito Acustico	Professionista tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

10	Professionista responsabile dell'ambito ambientale (CAM e Protocollo di sostenibilità energetico-ambientale)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore Disciplinare di ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
11	Professionista responsabile nell'ambito BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
12	<i>Professionista Responsabile degli aspetti di Restauro</i>	Restauratore iscritto all'Albo dei Restauratori ai sensi degli articoli 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tabella 4 - Gruppo di lavoro per lotto 1e 2

	Figure Professionali	Requisiti
1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale.
2	Responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Responsabile della progettazione strutturale (e della caratterizzazione geotecnica) ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Responsabile della progettazione impiantistica ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.

5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
6	Professionista responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice, con qualifica di Archeologo	Archeologo iscritto o in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco nazionale relativo alla professione di archeologo, istituito ai sensi dell'art. 9- bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244
7	Professionista responsabile dell'ambito geologico	Geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale
8	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
9	Professionista responsabile dell'ambito Acustico	Professionista tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).
10	Professionista responsabile dell'ambito ambientale (CAM e Protocollo di sostenibilità energetico-ambientale)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore Disciplinare di ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
11	Professionista responsabile nell'ambito BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
12	<i>Professionista Responsabile degli aspetti di Restauro</i>	Restauratore iscritto all'Albo dei Restauratori ai sensi degli articoli 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

13	<i>Ingegnere idraulico</i>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale.
----	----------------------------	---

**Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, n. 2 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

d) **I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il geologo che redige la relazione geologica**

e) **Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

f) **iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **Allegato II.12. Parte V**

### **Requisiti dei professionisti singoli o associati.**

Devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

### **Requisiti delle società di professionisti.**

Devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
  - 2) gli amministratori;
  - 3) i dipendenti;
  - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

### **Requisiti delle società di ingegneria.**

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

### **Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.**

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e

- all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
- 1) legale rappresentante;
  - 2) amministratori;
  - 3) soci, soci fondatori, associati;
  - 4) dipendenti;
  - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
  - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
  - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

**Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.**

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato **II.12** devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

### **Requisiti dei raggruppamenti temporanei.**

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato **II.12** devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

L'operatore indica, nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia

fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dall'allegato II.12, parte V.

#### 5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- g) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

**Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

#### Lotto 1

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.400.000,00</i>	<i>€ 4.400.000,00</i>
<i>STRUTTURE: S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 2.000.000,00</i>	<i>€ 2.000.000,00</i>
<i>STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>	<i>I/g</i>	<i>€ 700.000,00</i>	<i>€ 700.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	<i>III/c</i>	<i>€ 100.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.02</i>	<i>III/b</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>

<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>			
<b>IMPIANTI: IA.03</b> <i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	<i>III/c</i>	<i>€ 400.000,00</i>	<i>€ 400.000,00</i>
<b>IDRAULICA: D.04</b> <i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		<i>€ 100.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>

**Lotto 2**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<b>EDILIZIA: E.22</b> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<b>STRUTTURE: S.04</b> <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<b>IMPIANTI: IA.02</b> <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	<i>III/b</i>	<i>€ 320.000,00</i>	<i>€ 320.000,00</i>
<b>IMPIANTI: IA.03</b> <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	<i>III/c</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>
<b>IDRAULICA: D.04</b> <i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		<i>€ 100.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>

**Lotto 3**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>
<i>STRUTTURE: S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 5.000.000,00</i>	<i>€ 5.000.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i>	<i>III/a</i>	<i>€ 430.000,00</i>	<i>€ 430.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	<i>III/b</i>	<i>€ 690.000,000</i>	<i>€ 690.000,000</i>
<i>IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	<i>III/c</i>	<i>€ 750.000,00</i>	<i>€ 750.000,00</i>

Per le categorie S.04, S.03 e E.22 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ovvero, interventi di ricostruzione/riparazione di immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie, IA.01, IA.02, IA.03, e D.04, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture

di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

1. la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
2. il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
3. gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
4. precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni. Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

**h)** servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati nei dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 (zerovirgolacinque)** volte il valore della medesima

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

### **Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

#### **Lotto 1**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
----------------------------	--------------------------	--------------------	---

<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.400.000,00</i>	<i>€ 2.200.000,00</i>
--	------------	-----------------------	-----------------------

**Lotto 2**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>	<i>€ 2.000.000,00</i>

**Lotto 3**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>	<i>€ 2.250.000,00</i>

Per la categoria E.22 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ovvero, interventi di ricostruzione/riparazione di immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;

- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

1. la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
2. il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
3. gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
4. precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

### **5.5 Requisiti capacità economica finanziaria**

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Codice degli appalti, è richiesto il possesso di un fatturato globale maturato **nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari almeno al 100% del valore massimo aggiudicabile al singolo concorrente in relazione a ciascun lotto, come indicato nella tabella che segue.**

*Tabella 9 - Requisito di capacità economica e finanziaria*

LOTTO	Valore massimo aggiudicabile al singolo concorrente per lotto	coefficiente	Importo complessivo minimo fatturato
1	1.800.000,00 €	1,00	1.800.000,00 €
2	2.400.000,00 €	1,00	2.400.000,00 €
3	3.000.000,00 €	1,00	3.000.000,00 €

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto, che verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione.**

## **6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una *sub*-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nella parte V, dell'allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti da ciascun operatore

economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 al Codice.

### **6.1 Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 5.3 lettera c) del presente disciplinare e relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 5.3, lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 5.3, lettera e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 5.3 lettera f) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

### **6.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 5.4 lettera h) richiesto in relazione al presente appalto deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.5 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

- a. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente paragrafo 5.2. lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio stabile e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 paragrafo 5.2 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.2, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 5.3, lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.3, lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 5.3, lett. e), relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 5.3, lett. f), relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 41 co. 15-bis del D.Lgs 36/2023, trattandosi di procedura con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'importo economico dell'offerta verrà determinata come di seguito indicato:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo è ribassabile.

Copia

## 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l'espletamento della presente Indagine di mercato, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della regione Lazio si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (STELLA), accessibile sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>. Per la registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link "Registrazione Operatore Economico" presente all'interno del box grigio "Area Privata" a sinistra.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:

- l'utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la preventiva registrazione al sistema STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo.

La presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell'offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale "Risposta ad un Avviso: Manifestazione d'Interesse" del sistema STELLA.

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate sulla piattaforma STELLA entro e non oltre le ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo sul portale STELLA.

L'invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine suddetto.

**La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.**

### Selezione delle candidature

La stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura di gara n. 5 (cinque) operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione di interesse nei termini previsti.

Si precisa sin d'ora che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a n. 5 (cinque), la stazione appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti:

- Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento;
- Capacità tecniche e professionali su immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- Premialità per fatturato globale maturato negli ultimi tre anni

Il RUP procederà alla formazione di una graduatoria composta mediante l'assegnazione dei punteggi (max 100) relativi ai criteri sopramenzionati ed esplicitati all'interno della tabella che segue, a partire dal punteggio più alto in ordine decrescente.

*E' di seguito riportato il metodo di attribuzione del punteggio di tipo tabellare e, nell'allegato B), sono riportate anche le modalità da seguire laddove si dovesse scegliere il metodo di calcolo con formula matematica.*

Allegato B)

### **I. Utilizzo di metodo tabellare**

	<b>Criterio</b>	<b>Motivazione</b>	
<b>1</b>	<b>Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento</b>	Si premia la vicinanza della sede operativa all'interno del territorio di riferimento al momento della manifestazione di interesse. Nel caso di RTI, si valuta la sede operativa della mandataria.	
	Elementi di valutazione	Distanza della sede operativa dal territorio di riferimento	Punteggio
		Provincia di Rieti e Province confinanti	40
		Regione Lazio e Regioni confinanti	30
		Oltre	0

2	<b>Capacità tecniche e professionali su immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004</b>	Al fine di promuovere l'efficacia dell'intervento si valorizzano gli operatori economici che siano in possesso di capacità tecniche e professionali che, nell'ambito della stessa categoria e ID sotto riportate, comprovino l'avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ovvero, interventi di ricostruzione/riparazione di immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, possedute dal singolo operatore economico e/o oppure dal RTI, superiore a quanto stabilito dai requisiti di capacità tecnico economica in relazione alla categoria prevalente. La dimostrazione avviene tramite la presentazione delle certificazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche/privati.							
	Elementi di valutazione	Requisiti di capacità tecniche e professionali							Punteggio
		Categoria	Id opere	L. 143/49	Grado di complessità	Importo lavori	coefficiente	Importo minimo richiesto per categoria	
		Edilizia	E.22			€ 12.900.000,00	1,5	€ 19.350.000,00	40
							1,2	€ 15.480.000,00	20
							1	€ 12.900.000,00	10
3	<b>Premialità per fatturato globale maturato negli ultimi tre anni</b>	Si valuta l'esperienza maturata dal singolo concorrente e /o dal RTI, in funzione del fatturato globale maturato nei migliori tre anni disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso. La dimostrazione avviene tramite produzione del Quadro VE della dichiarazione Iva.							
	Elementi di valutazione	Importo fatturato							Punteggio
		L'Operatore Economica in possesso del fatturato più elevato							20
		L'Operatore Economica in possesso del II fatturato più elevato							19
		Così via a scalare per i successivi Operatori economici fino ad arrivare al ventesimo a cui viene assegnato un punteggio pari a 1							da 18 a 0

I suddetti criteri dovranno essere comprovati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, attraverso la compilazione dell'allegato "Modello dichiarazione criteri oggettivi".

**Saranno invitati a presentare la propria offerta gli Operatori economici che risultino collocati entro i primi 5 (cinque) posti della graduatoria. Saranno comunque invitati gli Operatori economici che abbiano conseguito un punteggio uguale all'ultimo risultato utile (ex aequo).**

La validazione delle domande pervenute sarà effettuata dal RUP.

La presente procedura di gara è, pertanto, suddivisa in due fasi:

- **Fase A:** acquisizione delle manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare, disciplinata dal presente Avviso;
- **Fase B:** presentazione delle offerte telematiche sulla medesima Piattaforma, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinata con successivi atti di gara.

**Fase A**

- **le manifestazioni di interesse**, sottoscritte digitalmente tramite il modello “*Schema di istanza di manifestazione di interesse*”, devono pervenire tramite Piattaforma telematica, secondo le modalità e i termini sopra riportati; a ciascuna manifestazione pervenuta è assegnato automaticamente un numero di protocollo informatico; nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti;
- scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse:
  - a) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero **inferiore o pari a 5 (cinque)** la Stazione Appaltante procederà all’invito di tutti i candidati ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lett. c) del Codice, fatta salva l’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice dei Contratti e il soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente avviso;
  - b) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero **superiore a 5 (cinque)**, la Stazione Appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei punteggi attribuiti in forza criteri oggettivi sopradescritti. Il RUP provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse degli operatori dapprima sulla base dei criteri sopra indicati, redigendo apposita graduatoria in ordine decrescente, a partire dal primo maggior punteggio. Il RUP procederà, successivamente, a verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di indagine di mercato dei cinque operatori economici risultanti dalla menzionata graduatoria.  
Si precisa in tal senso che i criteri oggettivi non costituiscono requisiti di partecipazione ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione della graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. Al termine dell’espletamento delle suddette operazioni è approvata dal RUP la graduatoria della selezione, ed individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata;  
Qualora un operatore posizionato tra le posizioni utili non soddisfi i requisiti previsti dal presente Avviso, ovvero non rispetti il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti, il RUP procederà allo scorrimento delle manifestazioni di interesse collocatesi nelle successive posizioni utili della graduatoria, fino al raggiungimento del n. di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  
Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all’accertamento di false dichiarazioni.

**Fase B**

- la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la lettera di invito tramite la Piattaforma STELLA Telematica <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ai **5 (cinque)** operatori economici individuati secondo le modalità di cui sopra.

**La presentazione dell’offerta** - unicamente mediante Piattaforma Telematica - avverrà secondo le modalità indicate nella lettera di invito.

**9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il sistema STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. La richiesta di chiarimenti sul sistema STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante provvederà tramite il sistema STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'invio delle manifestazioni di interesse.

#### **10. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

L'apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, utilizzando la piattaforma STELLA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa redazione della graduatoria di cui al precedente punto 7, verifica la completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti degli operatori economici da invitare. L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

#### **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all'istanza di manifestazione di interesse e relativi allegati potrà essere sanata** con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 D.lgs. n. 36/2023; non vi è l'obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell'indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.

#### **12. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 132, comma 2 del codice, trattandosi di servizi attinenti a progettazioni riferite a beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del codice.

#### **13. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto è ammesso esclusivamente in relazione alle indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

Le sopracitate prestazioni possono essere eventualmente subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata").

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà delle progettazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n.189/2016.**

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

**A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.**

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

#### **14. MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITAREE CRITERI DI AFFIDAMENTO**

Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale STELLA, invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata a **n. 5 operatori economici**, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo sopra richiamati.

#### **15. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all'espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul sito sul profilo del committente <https://www.usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement STELLA accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

Il trattamento dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679; i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell'appalto, inclusi stipula e gestione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto

*Arch. Arianna Brunelli*

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia

**ALLEGATO 1**

**N.B.:** Lo schema di istanza di manifestazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati della mandataria e delle mandanti, firmata digitalmente da tutti i partecipanti.

Spett.le Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

**SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE**

**Oggetto:** Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 1, comma 8, lettera e) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. suddivisa in tre lotti funzionali finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata quadriennale ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi agli interventi di ripristino degli immobili situati nel Comune di Amatrice ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021.

**LOTTO 1 – CIG:**

**LOTTO 2 – CIG:**

**LOTTO 3 – CIG:**

Il sottoscritto ..... nato a ..... (...) il.....  
 Residente a ..... (...) in via/piazza  
 ....., n.....

**in nome e per conto di:**

- Professionista singolo (compilare riquadro A)
- Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
- Società di professionisti (compilare riquadro B)
- Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o Ba seconda della tipologia di soggetto)
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente)
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato)

**A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA****ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO**

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
----------------	--	-------------	--

NATO A		IL		
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.	
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
		P.E.C.		
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE		
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE		
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE		
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

**B - SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPO-NENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE/ORGANISMI DI CONTROLLO**

DENOMINAZIONE				
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		

<b>FAX</b>		<b>E-MAIL</b>	
		<b>P.E.C.</b>	
<b>ELENCO SPECIALE ART.34D.L. N. 189/2016</b>		<b>DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO</b>	

**LEGALE RAPPRESENTANTE:**

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>	
<b>RESIDENTE A</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>	
<b>FAX</b>		<b>E-MAIL</b>	
		<b>P.E.C.</b>	
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultimadichiarazione IVA)

Nome e Cognome	Specifiche competenze e responsabilità

**DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)**

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	
CODICE FISCALE			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE	

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

**MANIFESTA**

IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 1, comma 8, lettera e) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. suddivisa in tre lotti funzionali finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata quadriennale ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi agli interventi di ripristino degli immobili situati nel Comune di Amatrice ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per il **LOTTO n .....**

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

**DICHIARA**

- 1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs.n.36/2023;
- 2) di rientrare fra i soggetti indicati all'art.66 del D.Lgs.n.36/2023 e di essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12;

- 3) di essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) di non superare i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 (Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazioni degli incarichi nelle opere pubbliche) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;
- 5) di accettare delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;
- 6) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o dialtra Cassa di previdenza obbligatoria;
- 7) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66 del D.Lgs.n.36/2023 è la seguente:

<b>Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *</b>	
	capogruppo
	mandante
	...
	giovane professionista

- 8) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.5 dell'avviso;
- 9) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti g) ed h) del paragrafo 5.4 dell'avviso come risulta dall'allegata "Tabella dichiarazione requisiti professionali";
- 10) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE</b>
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D.lgs. N. 50/2016		
Progettista strutturale		
Progettista architettonico		

Geologo		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		
Direzione Lavori (strutture)		
Direzione Lavori (edilizia)		

11) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;

---

**(luogo)**                      **(data)**                      **(sottoscrizione)**

*(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità se il documento non è sottoscritto digitalmente)*

**Allegati:**

**ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali**

**ALLEGATO 3- Dichiarazione possesso requisiti oggettivi**

**L'istanza di manifestazione di interesse è firmata digitalmente e presentata:**

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica,

ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile, di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Copia

Spett.le.....

**Lettera di invito**  
**Approvata con decisione di contrarre del.....**

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP AQ: C78D25000120001.**

**LOTTO 1 – CIG:**

**LOTTO 2 – CIG:**

**LOTTO 3 – CIG:**

**1. Premesse**

Con decisione di contrarre n. [specificare] del ... [indicare], questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili ricompresi nell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii., conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Con avviso pubblicato in data.....[indicare], ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sul sito istituzionale <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, e presso la piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio, la stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili ricompresi nell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.

Con verbale n.... del .....[indicare] la stazione appaltante, in applicazione dei criteri di selezione previsti nella decisione di contrarre e nell'avviso di manifestazione di interesse, ha individuato gli

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice. In particolare, *[specificare le modalità seguite per la scelta degli oo. ee]*.

L'operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lett. e) e 108, comma 2, lett. b) del Codice, nonché nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del predetto Codice.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>

La durata della procedura è prevista pari a 4 mesi dall'invio della lettera di invito.

Il presente affidamento, in ragione dell'importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'art. 14 del Codice, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 3 del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente.

Tanto premesso la stazione appaltante

### **INVITA**

codesto Operatore Economico a formulare la propria migliore offerta per l'esecuzione dell'appalto di seguito descritto.

lotto 1 NUTS IT142 CIG ..... CUP..... *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 NUTS IT142 CIG ..... CUP.....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 3 NUTS IT142 CIG ..... CUP.....*[indicare solo se obbligatorio]*

**Il Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'arch. Arianna Brunelli email: [abrunelli@regione.lazio.it](mailto:abrunelli@regione.lazio.it).

**Il Responsabile per la fase di affidamento** è l'arch. Arianna Brunelli email: [abrunelli@regione.lazio.it](mailto:abrunelli@regione.lazio.it).

## **2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito:

- 1) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*);
- 2) Documentazione tecnica:
  - a. Capitolato descrittivo e prestazionale;
  - b. Schema di Accordo Quadro;
  - c. Schema di Contratto Attuativo;
  - d. Documento di indirizzo alla progettazione e allegati;

- 3) Schema di domanda di partecipazione;
- 4) Documento di gara unico europeo;
- 5) Codice di comportamento dei dipendenti;
- 6) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: i manuali operativi della piattaforma sono reperibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>];
- 7) Schema di offerta economica.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavorazione di interventi edilizi.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/> e sulla Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Oggetto della presente procedura è la sottoscrizione di accordi quadro, con un operatore economico, di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità building information modeling (B.I.M.), oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione, così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del dpr 380/2001, da redigere ai sensi del d. lgs. 36/2023, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il suddetto accordo quadro ricomprende gli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii..

Nello specifico, ciascun accordo quadro può includere:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale e impiantistico;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Eventuali servizi tecnici complementari che si rendano necessari.

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante, per quanto attiene ai singoli contratti esecutivi, si riserva la facoltà di dar corso a singole fasi progettuali, qualora lo ritenesse necessario e a suo insindacabile giudizio. In tal caso sono dovute all'aggiudicatario del servizio le competenze prestate e maturate per le attività svolte.

Le attività di cui sopra dovranno essere sviluppate attraverso l'impiego della metodologia B.I.M. nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 56/2017 e ss. mm. e ii. e in linea con quanto prescritto dagli atti d'indirizzo della Stazione Appaltante inerenti alle attività di modellazione e gestione informativa delle opere, che sono comunque parte integrante degli atti di gara.

La procedura in questione è stata ripartita in n. 3 lotti per un valore totale dell'appalto pari a € 6.000.000,00, con quadro economico di € 26.511.585, tenuto conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 del codice, gli accordi quadro verranno stipulati con un numero massimo di 1 (un) operatore economico per ciascun lotto (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte valide e convenienti), e per un importo massimo dei corrispettivi individuato nella successiva **tabella n. 1**.

Gli importi posti a base di gara per ciascun lotto sono stati determinati sulla base del numero e del valore massimo stimato, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, dei servizi di ingegneria e architettura così come sopra individuati, che saranno oggetto di contratti esecutivi stipulati per effetto e in base agli accordi quadro conclusi; il tutto nell'opportuna considerazione del vincolo di risorse finanziarie che si prevede saranno stanziare nel periodo di vigenza degli accordi quadro.

Ai sensi dell'art. 41 co. 15-bis del D.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'importo economico dell'offerta verrà determinata come di seguito indicato:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo è ribassabile.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto collettivi applicato è il **contratto** collettivo nazionale di lavoro per **dipendenti** degli **studi professionali**.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

La stipula degli accordi quadro consentirà alla Stazione Appaltante di sottoscrivere una serie di contratti esecutivi successivi, senza avviare un nuovo confronto competitivo con gli operatori economici aggiudicatari. Dal momento della stipula del contratto esecutivo, l'appaltatore dovrà provvedere alla immediata esecuzione del servizio secondo i termini prescritti nel contratto

medesimo.

L'appalto potrà avere ad oggetto una, più o tutte le prestazioni individuate per ciascun lotto, senza che l'aggiudicatario possa fare richiesta di ulteriori o differenti compensi rispetto a quelli degli incarichi effettivamente assegnati e perfezionati in base a specifico contratto esecutivo.

Resta comunque inteso che la mancata stipulazione anche di un solo contratto esecutivo, comporterà la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro devono essere eseguite nei termini decorrenti dalla sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, ovvero, in caso di consegna anticipata, dalla data di consegna del servizio.

Per ciascun contratto esecutivo, il corrispettivo dei servizi oggetto della presente procedura sarà calcolato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato al comma 15.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'accordo quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti esecutivi, in conformità agli atti di cui sopra al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge. Si specifica che, nel caso di progettazione BIM, il compenso relativo ai contratti esecutivi comprenderà anche la maggiorazione del 10%, con le modalità previste dall'allegato I.13, art. 2, comma 5, al Codice.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella 1 - Suddivisione in Lotti e Importi**

IMPORTO OPERE	importo opere da € 7.750.000,00 a € 11.370.000,00					
	1		2		3	
CATEGORIA OPERE	E.22	4.400.000,00	E.22	4.000.000,00	E.22	4.500.000,00
	S.04	2.000.000,00	S.04	4.000.000,00	S.04	5.000.000,00
	S.03	700.000,00	IA.02	320.000,00	IA.01	430.000,00
	IA.01	100.000,00	IA.03	200.000,00	IA.02	690.000,00
	IA.02	250.000,00	D.04	100.000,00	IA.03	750.000,00
	IA.03	400.000,00				

	<b>D.04</b>	100.000,00			
<b>CIG</b>	.....	.....	.....	.....	.....
<b>CPV</b>	71250000-5	71250000-5	71250000-5	71250000-5	71250000-5
<b>IMPORTO LOTTO (€)</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE (€)</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>				

L'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale dei servizi, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti esecutivi, in conformità all'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché ai criteri di cui all'Allegato I.13 al medesimo Codice.

Le spese omnnicomprensive saranno quantificate nella percentuale massima pari al 10% della parcella calcolata e ricomprendono, tra le altre, le spese relative a tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie digitali, informative, e cartacee richieste dalla Stazione Appaltante, le ulteriori copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi enti preposti anche attraverso la conferenza dei servizi, tutte le modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con un operatore per ciascun lotto (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione e che presentino offerte valide e convenienti).

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

#### **Tabella 2 – suddivisione lotti**

<b>LOTTO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO DEL LOTTO (€)</b>	<b>IMPORTO RIBASSABILE</b>
<b>Lotto 1 CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 1.500.000,00</b>	

	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		€ 525.000,00
	<b>S.03</b>	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 2</b> <b>CIG:</b>				
	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>		
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	€ 2.000.000,00	€ 700.000,00.
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte</i>		

		<i>subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		
<b>Lotto 3 CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 875.000,00.</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>

Ciascun concorrente deve presentare offerta per un unico lotto, ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, al fine di favorire la maggiore concorrenza anche in relazione alle piccole e medie imprese. Nel caso in cui un concorrente presenti offerta per un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, sarà valutata l'offerta presentata esclusivamente per il lotto aperto e vagliato dalla Commissione Giudicatrice, primo in ordine numerico (dal lotto 1 al lotto 3). In tal caso, quindi, non si procederà all'esame delle offerte presentate per il lotto ulteriore, disponendo l'esclusione del concorrente dallo stesso.

Al fine di non frustrare la finalità pro-concorrenziale del c.d. vincolo di partecipazione e assicurare il rispetto dei tempi complessivi di esecuzione dei contratti esecutivi, comporterà l'esclusione dalla gara dei diversi concorrenti coinvolti, anche la riscontrata partecipazione di due o più professionisti in comune, chiamati a ricoprire le professionalità minime di cui al par. 6.1.2 a più di un gruppo di lavoro.

Al riguardo quindi il professionista chiamato a ricoprire le professionalità di cui al par. 6.1.2 potrà partecipare a un solo gruppo di lavoro.

L'importo complessivo di ciascun lotto, che resterà invariato per tutta la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa dell'accordo medesimo. Si precisa che la Stazione Appaltante ha già programmato le seguenti prestazioni professionali afferenti ai singoli lotti come di seguito:

**Lotto 1**

- Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo Stimato € 1.500.000,00
- Importo minimo garantito lotto 1 pari a € 360.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 72.000,00, per un totale complessivo pari a € 432.000,00.

**Lotto 2**

- Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo stimato € 2.000.000,00
- Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 450.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 90.000,00, per un totale complessivo pari a € 540.000,00.

**Lotto 3**

- Progettazione di fattibilità tecnico economica, Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo stimato € 2.500.000,00.
- Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 330.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 66.000,00, per un totale complessivo pari a € 396.000,00.

Pertanto, l'importo minimo garantito risulta essere pari a € 1.140.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 228.000,00, per un totale complessivo pari a € 1.368.000,00.

Qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia stato consumato l'intero importo dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

### 3.1 Durata

L'Accordo Quadro avrà durata di **quattro anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei singoli Accordi Quadro.

Nell'ambito della predetta tempistica complessiva, i tempi di esecuzione delle singole prestazioni, affidate con contratti esecutivi, saranno di volta in volta stabiliti in base all'entità ed alla complessità degli interventi.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per ciascuna fase il RUP/DEC procederà, mediante invito formale, a comunicare l'avvio della prestazione;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali troveranno applicazione le penali previste nel capitolato tecnico e nello schema di accordo quadro. Ove le penali superino il 10% dell'importo del contratto esecutivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto esecutivo e il relativo accordo quadro.

### 3.2 MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

### 3.3 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura

dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis.

L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: 71250000-5

L'indice ISTAT corrispondente ai CPV sopra indicati è il PPS

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

### 3.4 VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO

il **valore globale stimato** della procedura di gara è pari ad € **7.200.000,00** al netto di oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IVA di legge, così come di seguito suddiviso.

*Tabella 3 – Valore totale dei lotti e valore globale dell'appalto*

<b>Lotto 1</b>	I	Importo complessivo dell'accordo quadro di durata quadriennale (al netto di eventuali modifiche contrattuali)	1.500.000,00 €
	II	Importo per la eventuale opzione di ampliamento rientrante nel quinto d'obbligo	300.000,00 €
	<b>Valore globale stimato del Lotto 1 (I+II):</b>		<b>1.800.000,00 €</b>
<b>Lotto 2</b>	I	Importo complessivo dell'accordo quadro di durata biennale (al netto di eventuali modifiche contrattuali)	2.000.000,00 €
	II	Importo per la eventuale opzione di ampliamento rientrante nel quinto d'obbligo	400.000,00 €
	<b>Valore globale stimato del Lotto 2 (I+II):</b>		<b>2.400.000,00 €</b>
<b>Lotto 3</b>	I	Importo complessivo dell'accordo quadro di durata biennale (al netto di eventuali modifiche contrattuali)	2.500.000,00 €
	II	Importo per la eventuale opzione di ampliamento rientrante nel quinto d'obbligo	500.000,00 €
	<b>Valore globale stimato del Lotto 3 (I+II):</b>		<b>3.000.000,00 €</b>
	<b>VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO ( LOTTO 1+LOTTO 2 +LOTTO 3)</b>		<b>7.200.000,00</b>

### 4 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo

le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

***È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.***

Il concorrente che partecipa al *singolo lotto* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta,

partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

### **Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti**

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 1 (un) lotto. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il lotto aperto e vagliata dalla commissione giudicatrice primo in ordine numerico. In tal caso quindi non si procederà all'esame dell'offerta presentata per l'ulteriore lotto, disponendo l'esclusione del concorrente dallo stesso. A tal proposito si precisa sin d'ora che si procederà con l'apertura dei lotti con il seguente ordine numerico: LOTTO n. 1 – LOTTO n. 2- LOTTO n.3.

Tale limitazione è stata imposta al fine di favorire la maggiore concorrenza anche in relazione alle piccole e medie imprese.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67, comma 3, del Codice).

**Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:**

- *è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni);*
- *indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;*
- *il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;*
- *su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;***
- *la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;*
- *il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al*

*precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.*

La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3, dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e pari quota all'occupazione femminile.

**Protocollo di legalità:**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17. della l. 190/2012.

**6 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nel II.12 del Codice.

**6.1 Requisiti di idoneità**

a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale.

Coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio

di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato “elenco speciale dei professionisti”.

Si precisa che il requisito dell’iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del citato d.l. n.189/2016 deve essere posseduto anche dagli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatore.

**b) I requisiti di cui all’allegato II.12 parte V del Codice**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice, ai sensi dell’articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**6.1.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI AL PARAGRAFO 6.1.2**

**Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto**

**d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, n. 2 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

**e) I requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il geologo che redige la relazione geologica**

**f) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

**g) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**Allegato II.12. Parte V**

**Requisiti dei professionisti singoli o associati.**

Devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

**Requisiti delle società di professionisti.**

Devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
  - 2) gli amministratori;
  - 3) i dipendenti;
  - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

#### **Requisiti delle società di ingegneria.**

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

#### **Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.**

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
  - 1) legale rappresentante;
  - 2) amministratori;
  - 3) soci, soci fondatori, associati;
  - 4) dipendenti;
  - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e

architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

#### **Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.**

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato **II.12** devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

#### **Requisiti dei raggruppamenti temporanei.**

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato **II.12** devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti

del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

### 6.1.2 Soggetti della struttura minima operativa

Ai fini dell'espletamento dei servizi meglio descritti al paragrafo 3, è richiesta, per ogni lotto, la costituzione di un gruppo di lavoro da considerarsi come una struttura operativa minima, i cui componenti saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Si indicano nelle tabelle che seguono le figure professionali afferenti alla struttura operativa minima, rispettivamente per tutti i lotti.

**Tabella 4 - Gruppo di lavoro per lotto 3**

	Figure Professionali	Requisiti
1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale.

2	Responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Responsabile della progettazione strutturale (e della caratterizzazione geotecnica) ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Responsabile della progettazione impiantistica ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
6	Professionista responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice, con qualifica di Archeologo	Archeologo iscritto o in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco nazionale relativo alla professione di archeologo, istituito ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244
7	Professionista responsabile dell'ambito geologico	Geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale
8	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
9	Professionista responsabile dell'ambito Acustico	Professionista tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

10	Professionista responsabile dell'ambito ambientale (CAM e Protocollo di sostenibilità energetico-ambientale)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore Disciplinare di ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
11	Professionista responsabile nell'ambito BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
12	<i>Professionista Responsabile degli aspetti di Restauro</i>	Restauratore iscritto all'Albo dei Restauratori ai sensi degli articoli 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

**Tabella 4 - Gruppo di lavoro per lotto 1e 2**

	Figure Professionali	Requisiti
1	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale.
2	Responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Responsabile della progettazione strutturale (e della caratterizzazione geotecnica) ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Responsabile della progettazione impiantistica ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.

5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, comma 2, D. Lgs. 81/08.	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
6	Professionista responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice, con qualifica di Archeologo	Archeologo iscritto o in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco nazionale relativo alla professione di archeologo, istituito ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244
7	Professionista responsabile dell'ambito geologico	Geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale
8	Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
9	Professionista responsabile dell'ambito Acustico	Professionista tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).
10	Professionista responsabile dell'ambito ambientale (CAM e Protocollo di sostenibilità energetico-ambientale)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore Disciplinare di ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
11	Professionista responsabile nell'ambito BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
12	<i>Professionista Responsabile degli aspetti di Restauro</i>	Restauratore iscritto all'Albo dei Restauratori ai sensi degli articoli 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

13	<i>Ingegnere idraulico</i>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A
----	----------------------------	--

## 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

**Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

### Lotto 1

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00

<b>STRUTTURE: S.04</b> <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	IX/b	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
<b>STRUTTURE: S.03</b> <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>	I/g	€ 700.000,00	€ 700.000,00
<b>IMPIANTI: IA.01</b> <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	III/c	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>IMPIANTI: IA.02</b> <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	III/b	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<b>IMPIANTI: IA.03</b> <i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	III/c	€ 400.000,00	€ 400.000,00
<b>IDRAULICA: D.04</b> <i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		€ 100.000,00	€ 100.000,00

**Lotto 2**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza I. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<b>EDILIZIA: E.22</b> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	I/e	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00

<i>STRUTTURE: S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	<i>III/b</i>	<i>€ 320.000,00</i>	<i>€ 320.000,00</i>
<i>IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	<i>III/c</i>	<i>€ 200.000,00</i>	<i>€ 200.000,00</i>
<i>IDRAULICA: D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		<i>€ 100.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>

**Lotto 3**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<i>EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>

<p><i>STRUTTURE: S.04</i></p> <p><i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i></p>	IX/b	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
<p><i>IMPIANTI: IA.01</i></p> <p><i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i></p>	III/a	€ 430.000,00	€ 430.000,00
<p><i>IMPIANTI: IA.02</i></p> <p><i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i></p>	III/b	€ 690.000,000	€ 690.000,000
<p><i>IMPIANTI: IA.03</i></p> <p><i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i></p>	III/c	€ 750.000,00	€ 750.000,00

Per le categorie S.04, E.22 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ovvero, interventi di ricostruzione/riparazione di immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie, IA.01, IA.02, IA.03, S.03 e D.04, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

1. la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
2. il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
3. gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
4. precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni. Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

- b)** servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati nei dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 (zerovirgolacinque)** volte il valore della medesima

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

### **Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

#### **Lotto 1**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
----------------------------	--------------------------	--------------------	---

<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.400.000,00</i>	<i>€ 2.200.000,00</i>
--	------------	-----------------------	-----------------------

**Lotto 2**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>	<i>€ 2.000.000,00</i>

**Lotto 3**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza l. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</b>
<i>EDILIZIA: E.22</i> <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	<i>I/e</i>	<i>€ 4.500.000,00</i>	<i>€ 2.250.000,00</i>

Per la categoria E.22 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ovvero, interventi di ricostruzione/riparazione di immobili vincolati con specifico provvedimento emesso ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti

autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

1. la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
2. il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
3. gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
4. precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

### **6.3 Requisiti capacità economica finanziaria**

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Codice degli appalti, è richiesto il possesso di un fatturato globale maturato **nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari almeno al 100% del valore massimo aggiudicabile al singolo concorrente in relazione a ciascun lotto, come indicato nella tabella che segue.**

**Tabella 9 - Requisito di capacità economica e finanziaria**

LOTTO	Valore massimo aggiudicabile al singolo concorrente per lotto	coefficiente	Importo complessivo minimo fatturato
1	1.800.000,00 €	1,00	<b>1.800.000,00 €</b>
2	2.400.000,00 €	1,00	<b>2.400.000,00 €</b>
3	3.000.000,00 €	1,00	<b>3.000.000,00 €</b>

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### **6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una *sub*-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti.

I requisiti indicati nella parte V, dell'allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 al Codice.

### ***Requisiti di idoneità professionale***

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1.1, lettera b) del presente disciplinare e relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1.1, lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1.1, lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 6.1.1, lettera g) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

### ***Requisiti di capacità tecnico-professionale***

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.2 b) richiesto in relazione al presente appalto deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### ***Requisiti di capacità economico finanziaria***

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

## **6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal Consorzio stabile e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1, lett. b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1, lett. c), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. e), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. f), relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. g), relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché

posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorzata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 132, comma 2 del codice, trattandosi di servizi attinenti a progettazioni riferite a beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del codice.

## 8 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto è ammesso esclusivamente in relazione alle indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

Le sopraccitate prestazioni possono essere eventualmente subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata").

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà delle progettazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n.189/2016.**

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

**A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto**

**idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.**

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

## **9 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione**

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

## **10 Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria ex art. 106 del medesimo Codice non è richiesta.

## **11 Sopralluogo**

In considerazione della natura del presente Accordo Quadro e della fase della procedura, non è prevista l'attività di sopralluogo.

## **12 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI**

## DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... del giorno ../.../2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### 14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna un congruo termine (non superiore a 10 giorni) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante (non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni).

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul sistema STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

### **16.1 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo (DGUE);
3. eventuale procura;
4. dichiarazioni mandati/consorziate;
5. tabella dichiarazione requisiti;
6. documentazione in caso di avvalimento
7. documentazione per i soggetti associati;
8. ulteriore documentazione a corredo.

### **16.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente

dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- d) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Il concorrente indica nella domanda di partecipazione il numero del lotto per il quale concorre.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

In particolare:

**Per i professionisti singoli**

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 9.1, lett. d), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

3. con riferimento al professionista di cui al punto 9.1 lett. e) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

4. [*Per la relazione geologica*], con riferimento al professionista di cui al punto 9.1, lett. f),: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

5. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  8. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a. (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
    - a. di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.
    - b. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
    - c. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente" Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
  9. il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020;
  10. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
    - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
    - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante adottato con DGR n. 64 del 27/01/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  12. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
  14. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
    - nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice la

domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### **16.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **16.4 Documentazione Ulteriore per i Soggetti Associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La Busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere, **a pena di esclusione**, per ogni singolo lotto in cui intende partecipare, i documenti contenenti le proposte relative agli **elementi di natura qualitativa** di cui alla seguente tabella riepilogativa “**Criteri di Valutazione**” (criteri **A, B e C**).

CRITERI DI VALUTAZIONE			Sub punteggi	Fattori ponderali	Valutazione
<b>A</b>		<b>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</b>		<b>60</b>	<b>Valutazione qualitativa</b>
<b>A.1 professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi affini</b>	sub criterio A.1.1	<i>Congruenza e affinità dei servizi svolti nella categoria edile in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento</i>	30		
	sub criterio A.1.2	<i>Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.</i>	20		
	sub criterio A.1.3	<i>Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.</i>	10		
<b>B</b>		<b>Caratteristiche metodologiche del servizio</b>		<b>25</b>	<b>Valutazione qualitativa</b>
<b>B.1 Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio</b>	sub criterio B.1.1	<i>Approccio metodologico per ottimizzare il livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive.</i>	5		
	sub criterio B.1.2	<i>Approccio metodologico per valutare soluzioni architettoniche planimetriche, distributive e tecnologiche con riferimento alla destinazione d'uso dell'area</i>	5		
	sub criterio B.1.3	<i>Approccio progettuale che si intende adottare al fine di garantire il rispetto dei CAM edilizia (obbligatori), in relazione alla tutela del bene vincolato.</i>	5		
	sub criterio B.1.4	<i>Organizzazione dell'ufficio di direzione lavori</i>	5		
<b>B.2 Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa</b>	sub criterio B.2.1	<i>Risorse umane dedicate al servizio</i>	2		
	sub criterio B.2.2	<i>Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto</i>	3		
<b>C</b>		<b>Criteria premianti di cui al</b>		<b>5</b>	<b>Valutazione</b>

	D.M. 256/2022 (CAM)			qualitativa premiante
sub criterio C.1	<i>Capacità tecnica dei progettisti</i>	2,5		
sub criterio C.2	<i>Miglioramento prestazionale del progetto</i>	2,5		
<b>D</b>	<b>Ribasso sul corrispettivo posto a base di gara</b>		<b>10</b>	<b>Valutazione quantitativa</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				<b>100</b>

La suddetta busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

- a) Con riferimento alle caratteristiche di «**Professionalità e adeguatezza dell’offerta**» indicate al **Criterio A.1. – Professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi punteggio massimo 60 punti** il concorrente dovrà redigere apposita:
- **(Relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica** afferente a di **n. 3 (tre)** servizi (eseguiti **nell’intera vita professionale** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 previste nel presente appalto.

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione più DL e CSE) o parziali, di cui uno dovrà comprendere la Progettazione e almeno uno dovrà comprendere il Coordinamento della sicurezza e la Direzione Lavori.

I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare le seguenti specificità:

- a. *sub - criterio A.1.1 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista edile* in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento;
- b. *sub - criterio A.1.2 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale*, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento
- c. *sub - criterio A.1.3 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico* in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano strutturale, architettonico e impiantistico rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

La suddetta relazione dovrà essere redatta per ogni tipologia di servizio svolto e composta al massimo da:

- un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica

- un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nelle quali siano indicati:
  - la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
  - il luogo di esecuzione;
  - il committente;
  - il periodo di esecuzione;
  - l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione delle caratteristiche principali dei servizi svolti (progettazione e/o di Direzione Lavori e/o di coordinamento della sicurezza);
  - la precisazione di aver concluso la prestazione;
  - obiettivi della progettazione (o di altro servizio) e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti strutturali, edili ed impiantistici;
  - Certificato del committente attestante la regolare esecuzione della prestazione.

Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione illustrativa.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. Qualora il concorrente superi il numero massimo di facciate indicate, la Commissione Giudicatrice non leggerà le facciate successive a quelle sopra indicate.

**b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta»**

- Il concorrente dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l'esito delle prestazioni dedotte in contratto, con esplicito riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di seguito indicati.

**Critero B.1 - Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio - punteggio massimo 25 punti:** Il concorrente dovrà redigere **una relazione tecnica illustrativa e metodologica** che spieghi le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere costituita da un massimo di 6 (sei) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm; la relazione dovrà fare esplicito riferimento ai seguenti sub-criteri (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione):

Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza:

- a. sub - criterio B.1.1 - *Approccio metodologico per ottimizzare del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive.*
- b. sub - criterio B.1.2 - *Approccio metodologico per valutare soluzioni architettoniche planimetriche, distributive e tecnologiche con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici*
- c. sub - criterio B.1.3 - *Approccio progettuale che si intende adottare al fine di garantire il rispetto dei CAM edilizia (obbligatoria), in relazione alla tutela del bene vincolato.*

d. sub - criterio B.1.4 - *Organizzazione dell'ufficio di direzione lavori*

**Critério B.2 – Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa punteggio massimo 10 punti:**

Il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che spieghi le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere costituita da un massimo di 5 (cinque) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm; la relazione dovrà fare esplicito riferimento ai seguenti sub-criteri (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione):

Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza:

- a. sub - criterio B.2.1 - *Risorse umane dedicate al servizio*: dovranno essere indicate le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, avendo cura di evidenziare le specifiche competenze di ogni soggetto del gruppo di lavoro, in relazione alla specificità del progetto da sviluppare.

Dovrà all'uopo essere redatto:

- L'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, dei livelli di responsabilità, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- L'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico organizzativa previste sono coerenti tra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

- b. sub - criterio B.2.2 - *Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto*: dovranno essere indicate con precisione e concretezza:
- L'Elenco degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.
  - l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture che consentono di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche.

Con riferimento ai **Criteri premianti di cui al D.M. 256/2022 (CAM)** recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*” sarà attribuito:

- a. sub - criterio C.1 - *Capacità tecnica dei professionisti*: un punteggio premiante pari a 2,5 (due virgola cinque ) alla proposta redatta da:

- un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);
- una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente

Le società di progettazione presentano il profilo curricolare dei professionisti di cui è composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola.

I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola)

- b. sub - criterio C.2 - *Miglioramento prestazionale del progetto* un punteggio premiante pari a 2,5 (due virgola cinque) al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali minimi» del DM 256/2022. Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.

Dovrà essere redatta una relazione costituita da un massimo di 2 (due) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm con la quale dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di:

- materiale da costruzione derivante da materie prime rinnovabili (1 punto);
- materiali caratterizzati da un contenuto minimo di materiali post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (1 punto);
- materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo (1 punto).

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime

stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

N	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
	TOTALE	100

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### *Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
A.1	Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi affini	60	A.1.1	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista edile in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	30	...

<b>A</b>						
<b>PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>						
	<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
			A.1.2	<i>Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento</i>	20	...
			A.1.3	<i>Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento</i>	10	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>60</b>	<b>...</b>

<b>B</b>						
<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>						
	<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
B.1	Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio	25	B.1.1	<i>Approccio metodologico per ottimizzare del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive.</i>	5	...
			B.1.2	<i>Approccio metodologico per valutare soluzioni architettoniche planimetriche, distributive e tecnologiche con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici</i>	5	...
			B.1.3	<i>Approccio progettuale che si intende adottare al fine di garantire il rispetto dei CAM edilizia (obbligatorie), in relazione alla tutela del bene vincolato.</i>	5	...
			B.1.4	<i>Organizzazione dell'ufficio di direzione lavori</i>	5	...
B.2	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	10	B.2.1	<i>Risorse umane dedicate al servizio</i>	2	...
			B.2.2	<i>Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto</i>	3	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>25</b>	<b>...</b>

<b>CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 256/2022 (CAM)</b>			
<b>C</b> “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”			
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
C.1	<i>Capacità tecnica dei progettisti</i>	2,5	...
C.2	<i>Miglioramento prestazionale del progetto</i>	2,5	...
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>5</b>	...

È prevista una soglia minima di sbarramento, **pari a 50 (cinquanta) punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato **prima** della riparametrazione.

Il concorrente **sarà escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## **19. OFFERTA ECONOMICA**

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

La dichiarazione d’offerta economica deve essere resa utilizzando l’apposito “Schema Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell’apposito campo predisposto su STELLA.

La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi: il Ribasso percentuale proposto per l’espletamento del servizio con l’indicazione di due cifre decimali dopo la virgola, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere.

Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell’appalto.

Per i ribassi offerti che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

## **20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica**

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l’utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, a proprio

insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri sopra descritti “coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “  $V_{ai}$ ”, variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A, B e C viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (90 punti) al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara effettuerà quindi la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 90 punti e, agli altri concorrenti, il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

### 20.3 Criteri di valutazione dell’offerta economica- Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Ciascun concorrente dovrà esprimere il proprio ribasso, sotto forma di percentuale con non più di 2 cifre decimali, sul 35% dei corrispettivi e delle spese posti a base di gara; il restante 65% è fisso e non è soggetto a ribasso.

Pertanto, il ribasso offerto sarà applicato solo ai seguenti importi:

- **Lotto 1:** € 525.000,00
- **Lotto 2:** € 700.000,00
- **Lotto 3:** € 875.000,00

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si applicherà la seguente formula non lineare:

Se  $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i/R_{med})^\alpha * X$$

Se  $R_i > R_{med}$

$PE_i = X$

ove:

- $PE_i$  = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- $R_i$  = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $R_{med}$  = media ribassi offerti;
- $\alpha$  = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- $X$  = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30

## 20.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

**$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$**

dove

$P_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

$i$  è l'offerta i-esima

$C_{ai}$ ,  $C_{bi}$ ,  $C_{ci}$ ,  $C_{di}$ ,  $C_{ei}$  sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente – i-esimo e riferiti rispettivamente al criterio di valutazione A, B, C, D e E. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

$P_a$ ,  $P_b$ ,  $P_c$ ,  $P_d$ ,  $P_e$  peso criteri di valutazione A, B, C, D e E;

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della gara.

Ai sensi dell'art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo l'invio delle lettere di invito ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale; fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## 22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ....., alle ore .....

La Piattaforma STELLA consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma STELLA garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Laddove l'S.A. non dovesse ricorrere all'inversione procedimentale, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- A. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- B. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- C. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente;
- D. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- E. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per

assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede, relativamente al lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Laddove la stazione appaltante decidesse di ricorrere all'inversione procedimentale, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata mediante Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi

in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il cd. "*stand still period*" prima della stipula del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 1 % dell'importo complessivo del lotto aggiudicato.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui innanzi ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

## **27. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

*«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*

*«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

*“Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014”.*

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

## **28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **29. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (adottato con DGR n. 64 del 27/01/2014) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003,

n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

## **32. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto

- l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
  - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
  - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
  - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
  - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
  - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
  - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
  - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
  - Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente

l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

### 33. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

- dall'art. 317 c.p.»:
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Il RUP

Arch. Arianna Brunelli

Il Direttore  
Stefano Fermante

## SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).**

**LOTTO 1 – CIG: .....**

**LOTTO 2 – CIG: .....**

**LOTTO 3 – CIG: .....**

LOTTO 1  \_\_\_\_\_

LOTTO 2  \_\_\_\_\_

LOTTO 3  \_\_\_\_\_

*(barrare il lotto per cui si intende partecipare)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... (...) il..... Resi-  
dente a ..... (...) in via/piazza  
....., n.....

**in nome e per conto di:**

- Professionista singolo (compilare riquadro A)
- Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
- Società di professionisti (compilare riquadro B)
- Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
- Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a seconda della tipologia di soggetto)
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente)
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato)

**A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO**

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	

<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>	
<b>RESIDENTE A</b>	<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>	
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>	<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>	
<b>TELEFONO</b>	<b>CELL.</b>		
<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>		
<b>P.E.C.</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	
<b>ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016</b>		<b>DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO</b>	

**B – SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE**

<b>DENOMINAZIONE</b>			
<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>	
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>	<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>	
<b>TELEFONO</b>	<b>CELL.</b>		
<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>		
<b>P.E.C.</b>			
<b>ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016</b>		<b>DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO</b>	

LEGALE RAPPRESENTANTE:

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	

<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>	
<b>RESIDENTE A</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>	<b>N.</b>
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>	
<b>FAX</b>		<b>E-MAIL</b>	
<b>P.E.C.</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Specifiche competenze e responsabilità</b>

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	

<b>N. ISCRIZIONE</b>			
----------------------	--	--	--

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

### **CHIEDE**

di partecipare alla procedura per l'affidamento **dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).**

**LOTTO 1**

**LOTTO 2**

**LOTTO 3**

*(barrare il lotto per cui si intende partecipare)*

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

### **DICHIARA**

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione automatica, di cui all'art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- 5) *(ai fini dell'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa)* che i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 ovvero che i dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo) sono i seguenti:

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:
  - a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- 7) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:
- a carico di questo Operatore Economico **NON RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
  - a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
    - che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- 8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:
- a) che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  - b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
  - c) che sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d) che sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
  - e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
- 9) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:
- a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** le seguenti violazioni **non definitivamente** accertate: ..... ;
    - che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

10) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

11) di rientrare fra i soggetti indicati all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

12) di essere iscritto nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189 del 2016;

13) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 68 del D.Lgs.n.36/2023 è la seguente:

<b>Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *</b>	
	capogruppo
	mandante
	mandante
	Giovane professionista

\* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

15) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria **di cui alla richiesta di offerta;**

16) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla richiesta di offerta**, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali" che si allega;

17) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE</b>
Progettista architettonico		
Progettista strutturista		
Progettista degli impianti		
Geologo		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		
Direzione Lavori		

- 18) di voler subappaltare, ai sensi dell'art 119 del d.lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni:  
..... nella misura del .....%;
- 19) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda: \_\_\_\_\_
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 20) di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) e del sesso femminile;
- 21) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 22) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;
- 23) Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- 24) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 25) di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
- a. di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.
  - b. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
  - c. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma";
- 26) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020:
- 
- 27) accetta, ai sensi dell'art.113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 28)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure**
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del Codice;
- 29) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- 30) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:**

*In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale (anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023) ecc...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

**Allegati:**

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

---

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d'identità se non sottoscritta digitalmente)

**NB: la domanda di partecipazione è sottoscritta con le modalità indicate nella richiesta di offerta.**

Copia

## SCHEMA MODELLO DICHIARAZIONI MANDANTE

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).Cod. inframob: .....**

LOTTO 1  \_\_\_\_\_LOTTO 2  \_\_\_\_\_LOTTO 3  \_\_\_\_\_*(barrare il lotto per cui si intende partecipare)*

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
 il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in  
 via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di  
 titolare/legale rappresentante/amministratore unico dell'impresa:  
 \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale e forma giuridica) con sede legale in  
 \_\_\_\_\_ e sede operativa in  
 \_\_\_\_\_ codice fiscale  
 \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_ e-mail  
 \_\_\_\_\_ Pec (obbligatoria) \_\_\_\_\_

in qualità di:

- Mandante  
 Consorziata  
 altro.....

**A- PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO**

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.
TELEFONO		CELL.	

FAX		E-MAIL	
P.E.C.			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE	
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO	

**A - SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE**

DENOMINAZIONE				
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
P.E.C.				
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME		NOME		
NATO A		IL		
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.	

<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>N.</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>			
<b>FAX</b>		<b>E-MAIL</b>			
<b>P.E.C.</b>					
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>			
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>			
<b>N. ISCRIZIONE</b>		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>			

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Specifiche competenze e responsabilità</b>

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>			

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

### **CHIEDE**

di partecipare alla procedura per l'affidamento **dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).**

**LOTTO 1**

**LOTTO 2**

**LOTTO 3**

*(barrare il lotto per cui si intende partecipare)*

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

### **DICHIARA**

- 1)** di non incorrere in un motivo di esclusione automatica, di cui all'art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- 5) *(ai fini dell'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa)* che i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 ovvero che i dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo) sono i seguenti:

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:
  - a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione

della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

- 7) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:
- a carico di questo Operatore Economico **NON RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
  - a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
    - che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- 8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:
- a) che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  - b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
  - c) che sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d) che sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

9) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** le seguenti violazioni **non definitivamente** accertate: ..... ;

che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

10) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

11) di rientrare fra i soggetti indicati all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

12) di essere iscritto nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189 del 2016;

13) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 68 del D.Lgs.n.36/2023 è la seguente:

Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *	
	capogruppo
	mandante

	mandante
	Giovane professionista

\* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

- 15) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria **di cui alla richiesta di offerta;**
- 16) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla richiesta di offerta**, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali” che si allega;
- 17) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE</b>
Progettista architettonica		
Progettista strutturista		
Progettista degli impianti		
Geologo		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		
Direzione Lavori		

- 18) di voler subappaltare, ai sensi dell'art 119 del d.lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni:  
..... nella misura del .....%;
- 19) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda: \_\_\_\_\_
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 20) di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).
- 21) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la

circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- 22) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;
- 23) Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 24) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 25) di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
- a. di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.
  - b. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
  - c. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma";
- 26) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020:
- 
- 
- 27) accetta, ai sensi dell'art.113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 28)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure**
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del Codice;

29) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

30) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:**

*In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale (anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023) ecc...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Allegati:**

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

---

**(luogo) (data) (eventuale firma e documento d'identità se non sottoscritta digitalmente)**

**NB: la domanda di partecipazione è sottoscritta con le modalità indicate nella richiesta di offerta.**





## SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI).Cod. inframob: .....**

LOTTO 1  \_\_\_\_\_

LOTTO 2  \_\_\_\_\_

LOTTO 3  \_\_\_\_\_

*(barrare il lotto per cui si intende partecipare)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... (...) il.....  
 Residente a ..... (...) in via/piazza  
 ....., n.....

in nome e per conto di:

- Studio Associato
- Società di professionisti
- Società di Ingegneria
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria

Con riferimento all'incarico proposto per il servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità

### OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (CIFRE )%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>

Il sottoscritto dichiara all'uopo:

- a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara inerente l'incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
- d. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione della prestazione professionale sopra richiamata;
- e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA e oneri di legge;
- f. di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- g. di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Copia



**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

AREA AFFARI GENERALI-GARE E CONTRATTI

SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO N [##]

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP: .....**

**Cod. inframob: .....**

Lotto 1 – CIG .....

Lotto 2 – CIG .....

Lotto 3 – CIG .....

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Dott. Stefano Fermante nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della

Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione degli interventi di cui all'oggetto;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'arch. Arianna Brunelli, in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di procedere all'indizione di una Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 articolata in tre lotti quantitativi, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico ope-

ratore, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del comune di Amatrice (RI);

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto relativo al lotto n. [#] denominato \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso economico del \_\_\_\_\_% corrispondente all'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_, IVA ed oneri di legge esclusi così ripartito:

- € \_\_\_\_\_ per la Progettazione di fattibilità tecnico economica;
- € \_\_\_\_\_ per la Progettazione esecutiva e per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € \_\_\_\_\_ per la Relazione Geologica;
- € \_\_\_\_\_ per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati:

- i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del \_\_\_\_\_;
- la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del costituendo \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di servizi \_\_\_\_\_, come meglio descritti nel Capitolato Prestazionale. Specificamente, il presente Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo medesimo. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà specificato dalla Stazione Appaltante negli ordini di attivazione (di seguito anche solo "Oda") e nello specifico schema di Contratto Applicativo. I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati in base ai criteri nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad eseguire le Prestazioni che successivamente gli saranno affidate dalla Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), previo ordine di attivazione del servizio, mediante specifico Contratto Applicativo, entro il periodo di validità e l'importo massimo previsti dell'Accordo Quadro fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 2014/24/UE.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Affidatario. La S.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle specifiche necessità, di affidare in tutto o in parte le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro mediante gli strumenti contrattuali previsti dalle norme vigenti, ad altri operatori economici, senza che per questo gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

La S.A. non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, Contratti Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l'importo contrattuale. La S.A. si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l'oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 3. In tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l'Affidatario è vincolato ad eseguire le Prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, come specificate nell'offerta presentata a seguito della OdA, in base a quanto previsto dal Disciplinare.

L'Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni che gli saranno affidate con i Contratti Applicativi, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta, anche come specificata in risposta alla OdA, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

a) \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_;

d) \_\_\_\_\_;

e) \_\_\_\_\_;

Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta con offerta assunta al registro di sistema numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato. La progettazione dovrà essere redatta:

- con il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci non presenti nel "P.U.C." deve farsi riferimento al Prezzario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere". Di seguito ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato. Dall'elaborato dei prezzi unitari dovranno essere indicati i suddetti riferimenti, anche per gruppi di voci.

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" e di quelli premianti offerti in sede di gara.

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel paragrafo dedicato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

## **Art. 2 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo massimo disponibile per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del

presente Accordo Quadro, Lotto n. [#] è pari ad Euro [\_\_\_\_\_],  
oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad euro zero. La S.A. non garantisce un importo minimo. L'importo dei singoli Appalti Specifici, che saranno oggetto dei Contratti Applicativi, verrà calcolato adottando i criteri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016, come da documento che verrà allegato dalla Stazione Appaltante alla OdA. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Affidatario nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Si precisa che il ribasso percentuale sarà applicato al compenso professionale che sarà quantificato in occasione dell'affidamento dei singoli Appalti Specifici; In ogni caso, l'importo dei singoli Appalti Specifici si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta. L'Affidatario riconosce ed accetta che gli importi e le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono stati stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto l'importo massimo indicato in precedenza non potrà costituire per l'Affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione per l'Affidatario che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma. L'importo massimo disponibile sopra indicato non impegna la S.A. ad affi-

dare gli Appalti Specifici fino alla sua concorrenza mentre l’Affidatario rimarrà vincolato ad eseguire gli Appalti Specifici per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza del presente Accordo Quadro.

L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell’Aggiudicatario, salvo quelle espressamente previste, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 59 del Codice. Per espressa previsione dell’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati con separato contratto applicativo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo oppure con atto aggiuntivo al contratto applicativo con cui è stato affidato il servizio di progettazione.

### **Art. 3 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento delle Prestazioni svolte dall’Affidatario sarà effettuato per ciascun Contratto Applicativo secondo le modalità che saranno ivi indicate. I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della regolarità fiscale, nonché dell’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell’esecuzione del Contratto della completezza, della regolarità e della conformità delle Prestazioni rese, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

Si precisa che la S.A. è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a

214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice univoco ufficio "UF307N", nonché il CIG e CUP di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno essere recapitate dal Sistema di Interscambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello "split payment". Pertanto, l'Affidatario per le fatture emesse nei confronti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di S.A. delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Affidatario solo a seguito dell'emissione da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio dell'attestato di regolare esecuzione delle Prestazioni

svolte con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

#### **Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla S.A., le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla S.A.

e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nei singoli Contratti Applicativi e nei relativi allegati.

Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell’Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte dall’Affidatario in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle Prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato all’espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o sub-affidate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del Codice e dal Disciplinare di gara.

Ai sensi dell’Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e delle deroghe in essa presenti richiamando le disposizioni di cui all’art. 6 comma 9 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, se all’atto dell’emissione dell’OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l’esecutore dovrà subappaltare l’attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici. Qualora l’esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l’esecutore avrà facoltà di non accettare l’OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione dell’Area territoriale saranno stabilite nel Disciplinare unico di gara.

L’Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la S.A.

da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire. In ogni caso, l'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Accordo Quadro e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Affidatario manlevi e tenga indenne la S.A. in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 6 DURATA CONTRATTUALE**

Il presente Accordo Quadro ha durata di \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile in relazione allo specifico Lotto se antecedente la predetta durata massima. Ove alla scadenza del termine così individuato fossero ancora in corso Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il termine contrattuale si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 59, comma 1, del Codice.

#### **ARTICOLO 7 CONTRATTI APPLICATIVI**

Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la S.A. affiderà degli appalti specifici che verranno assegnati all'Affidatario mediante appositi Contratti Applicativi. Tali Contratti saranno stipulati previo Oda all'operatore economico sottoscrittore del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59,

comma 3, del Codice, da espletarsi con le modalità e secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato.

I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Applicativi, saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Richiesta di attivazione del servizio e nei documenti alla stessa allegati.

#### **ARTICOLO 8 PENALI**

Le penali da ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate dalla S.A. nella OdA e riportate nel relativo Contratto Applicativo.

Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 20 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della S.A. di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

#### **ARTICOLO 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’Appaltatore.

L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Affidatario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo Quadro. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Accordo Quadro, per le quali l’Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l’Affidatario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. [ ] rilasciata da [ ] in data [ ] e rinnovata fino al [ ] con massimale di [ ]. L’Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale (“RC Prof”) verso Terzi per danni occorsi alla S.A. e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo. La polizza dovrà inoltre estendersi alla Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi e - solo se pertinente in base alla tipologia di soggetto

Aggiudicatario - alla Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Accordo Quadro. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Per la sola fase di progettazione esecutiva l'Aggiudicatario dovrà presentare - prima della data di inizio dei lavori - una polizza assicurativa (c.d. RC del Progettista ex. Schema tipo 2.2. di cui al D.M. 193/2022) a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva che abbiano determinato maggiori costi a carico della Stazione Appaltante o per un importo pari al 10% dell'Opera da progettare, valida sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. L'Affidatario dovrà trasmettere alla S.A. copia delle polizze di cui sopra e si impegna inoltre a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla S.A. di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato la S.A. di ogni sviluppo in merito. Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Affidatario. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge

(INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

- Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Affidatario ha presentato in favore della S.A. la garanzia n. [\_\_\_\_\_], rilasciata in data [\_\_\_\_\_] da [\_\_\_\_\_], pari al 1% del valore complessivo degli interventi previsti nell’Area territoriale allo stesso assegnata e pertanto di importo pari ad euro \_\_\_\_\_, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, ai sensi di quanto previsto nell’art. 117 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del presente Accordo Quadro. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di scadenza del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- All’atto della stipula dei singoli Contratti Applicativi, gli aggiudicatari dovranno prestare una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante nella misura e nei modi di cui all’articolo 117, comma 2, del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto Applicativo e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze. L’importo della cauzione definitiva sarà determinato in misura pari al 10 % dell’importo del Contratto Applicativo. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale cauzione è svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 117 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei singoli Appalti Specifici. La mancata costituzione della garanzia per un singolo Appalto Specifico costituisce causa di risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.

La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

#### **ARTICOLO 10 GRUPPO DI LAVORO**

L'Affidatario, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di lavoro nell'Offerta tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara. Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla S.A. che ha la facoltà di chie-

dere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte della S.A.

In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato dalla S.A.

#### **Art. 11 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

#### **Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

Il presente Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione potranno essere risolti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Affidatario rispetto a quanto indicato nel presente documento, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della S.A.; nel caso di mancato rispetto da parte

dell’Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dalla S.A., a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l’intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della S.A.

La S.A. si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all’art. 122 del Codice nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 9 per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo del Contratto Applicativo cui le stesse si riferiscono;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell’Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l’eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra

citati.

L'Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro con atto scritto comunicato all'Affidatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 la S.A. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendone impossibile la continuazione. Tale facoltà verrà esercitata dalla S.A. mediante invio all'Affidatario di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine il recesso si intenderà efficace e l'Affidatario dovrà cessare tutte le attività di cui al presente Contratto.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro, saranno corrisposti all'Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 13. PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, com

prese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

#### **Art. 14. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del

presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **ARTICOLO 15 – Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno

essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancella

zione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto

degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE re

-

lativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore econo

-

mico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

#### **Art. 17 ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di sti

pula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

#### **ART 18 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto espresso all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.

È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro nei

limiti e nelle forme di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice

#### **Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

#### **Art. 20. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

#### **Art. 21. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

#### **Art. 22. REFERENTI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall’Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la S.A. , è [#]; e che il soggetto incaricato di tenere per la S.A. le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall’Affidatario, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, è [#] ([\\_\\_\\_\\_\\_@regionelazio.it](mailto:_____@regionelazio.it)).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

La prestazione di cui al presente Contatto dell’importo di €,.....=, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell’ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto, è soggetta all’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. Il presente Contratto, composto di n. XX pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L’Operatore Economico

Il Direttore

\_\_\_\_\_

dott. Stefano Fermante



**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

AREA AFFARI GENERALI-GARE E CONTRATTI

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP: .....**

**Cod. inframob: .....**

**Lotto 1 – CIG .....**

**Lotto 2 – CIG .....**

**Lotto 3 – CIG .....**

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Dott. Stefano Fermante nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della

Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'intervento di cui all'oggetto;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'arch. Arianna Brunelli, in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- (se del caso) con determina n. .... del XX/XX/XXXX è stato nominato DEC per l'affidamento oggetto del presente Contratto l'ing./arch./geom. ....;
- l'Appaltatore è stato individuato all'esito di una procedura telematica aperta in tre lotti geografici esperita dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio – aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, per la selezione di un operatore economico per ciascun lotto con il quale stipulare un Accordo Quadro per  
– Lotto XXXX-

- l'Appaltatore e l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio hanno stipulato il giorno XX/XX/20XX l'Accordo Quadro di cui al punto precedente acquisito al n. Reg. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- l'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si è impegnato a rispettare le condizioni contenute nella *lex specialis*, nel DIP e nel Capitolato Tecnico Prestazionale secondo cui le soluzioni tecniche proposte/descritte dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei singoli contratti attuativi;
- (se del caso, laddove l'operatore abbia dichiarato di ricorrere al subappalto) l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara, di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 per le prestazioni relative a xxxxxx;
- in sede di gara, ed ai fini dell'offerta tecnica presentata l'appaltatore ha offerto soluzioni qualitative a cui lo stesso deve intendersi obbligato, in quanto costituenti a tutti gli effetti obbligazioni contrattuali assunte in sede di formulazione dell'offerta;
- Il Soggetto Attuatore dà atto che i corrispettivi indicati al successivo art. 3 del presente Contratto trovano integrale copertura finanziaria per effetto dei finanziamenti previsti a valere sulla contabilità speciale;
- entrambe le parti, hanno concordemente dato atto dell'esistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi di cui al presente contratto;
- presa quindi visione della documentazione tecnica, l'Appaltatore, senz'alcuna riserva alcuna, ha accettato l'affidamento in riposta all'ordine di attivazione

- della Stazione Appaltante prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come risulta dall'unita comunicazione ricevuta a mezzo pec il giorno XX/XX/20XX (All. X);
- ai fini della stipula del presente contratto attuativo, sono stati acquisiti il documento attestante la regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore e la documentazione antimafia ove necessario;
- l'Appaltatore, ha presentato, conformemente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalle Condizioni di affidamento accettate con la sottoscrizione dell'atto di adesione nonché dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. XXXX, rilasciata in data XXXXXX dalla XXXXX, con sede legale in XXXXXX, che si allega in copia (All. X), di importo di Euro XXXXX, pari al XX% dell'importo del presente contratto, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo, polizza n. xxxx, rilasciata in data xxxxx dalla xxxxx;
- per espressa previsione dell'art. 4 dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo (*eventuale* e saranno oggetto di un nuovo contratto applicativo);

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 PREMESSE E AMBITO APPLICATIVO**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

Il presente Contratto attuativo integra e completa l'Accordo Quadro così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'atto di adesione all'Accordo Quadro stesso, le Condizioni di Affidamento, il DIP, Capitolato Tecnico Prestazionale, il Protocollo di legalità, l'offerta tecnica e economica presentata dall'Affidatario e tutti i documenti ivi richiamati anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

Si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 delle Condizioni di Affidamento.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, dettagliatamente elencate nel DIP, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché le altre disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

## **Art. 2 OGGETTO DELL'INCARICO**

Con il presente Contratto attuativo il Soggetto Attuatore contraente affida a xxxxxxxx come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 3. del Contratto, l'Appalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali e/o servizi relativi all'attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.):

a) \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_;

il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato con la

sottoscrizione dell'Accordo Quadro e secondo le prescrizioni nella Richiesta di attivazione del servizio e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci non presenti nel "P.U.C." deve farsi riferimento al Prezziario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezziari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere". Di seguito ad altri prezziari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato. Dall'elaborato dei prezzi unitari dovranno essere indicati i suddetti riferimenti, anche per gruppi di voci;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e di quelli premianti offerti in sede di gara.

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel paragrafo dedicato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

### **Art. 3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all'Appaltatore l'importo di Euro xxxxxxx,xx (€ xxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) – *[inserire il corrispettivo*

*prima in lettere e poi in cifre]* - al lordo della eventuale ritenuta d'acconto oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.

Il Corrispettivo è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e in base all' allegato 1.13 del Codice come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

- € XXXXXX per la Progettazione di fattibilità tecnico economica;
- € XXXXXX per la Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € XXXXXX per la Relazione Geologica;
- € XXXXXXX per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori;

Il Corrispettivo sopra indicato si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

#### **Art. 4 REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi alla produzione dei

servizi (classe 71 - Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche), qualora la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

#### **Art. 5. ONERIA CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e rinnovata fino al \_\_\_\_\_ con massimale pari a € \_\_\_\_\_.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 117, la cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_, con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, rilasciata da \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_, con decorrenza \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

#### **Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PRO- ROGHE**

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di \_\_\_\_\_, è definito complessivamente in ....., è definito complessivamente in ....., è definito complessivamente in .....

..... naturali e consecutivi offerti in sede di gara, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, così suddivisi:

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai

fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Si precisa che:

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti prepedutici all'avvio delle attività conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) è facoltà del professionista incaricato chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

**Art. 7. PENALI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA PER ERRORI O OMISSIONI NELLA PROGETTAZIONE**

Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Soggetto attuatore al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Affidatario né esclude la risarcibilità del maggior danno.

In nessun caso l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo

nell'esecuzione del servizio stesso. Il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione sarà tenuto a modificare il progetto a sue spese per renderlo conforme alla realizzazione dell'intervento. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

#### **Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € \_\_\_\_\_ = al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_ %, esclusa IVA e oneri di legge.

Il compenso verrà corrisposto a saldo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 33 dell'all.II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9. GRUPPO DI LAVORO**

L'Affidatario ha indicato la composizione del Gruppo di Lavoro come di seguito indicato:

- Professionista responsabile della Progettazione: xxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile della Progettazione Strutturale:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile della Progettazione Antincendio:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM: xxxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile del processo BIM: xxxxxxxxxxxxx;

- Professionista responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Professionista con qualifica di Geologo, responsabile dell'indagine geologica e geotecnica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

(inserire le figure professionali offerte in sede di gara per *il servizio*).

L'Affidatario indica quale Coordinatore del gruppo di lavoro, che sarà l'interlocutore principale con il Soggetto Attuatore per tutta la durata delle prestazioni, il seguente Professionista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

L'Affidatario si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di comunicazione al Soggetto Attuatore, da trasmettere per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla circostanza che ha comportato la sostituzione, unitamente alla documentazione idonea ad attestare che i professionisti subentranti

abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che abbiano un rapporto di lavoro con il soggetto Affidatario tra quelli ammessi nel Disciplinare di gara.

**Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo al Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023. Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso

fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dalla società \_\_\_\_\_ sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca:

- \_\_\_\_\_

- Agenzia: \_\_\_\_\_

- C/C IBAN \_\_\_\_\_

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ – nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

#### **Art. 12 SUBAPPALTO**

Il Soggetto Attuatore, previa verifiche di legge, potrà autorizzare l'Appaltatore a effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 13. PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

#### **Art. 14. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **ARTICOLO 15 – Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della

L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo al-la cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 16 Protocollo di legalità**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste

dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni

societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti

una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

#### **Art. 17 Ulteriori disposizioni**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare

comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta

comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

#### **Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

#### **Art. 19. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

#### **Art. 20. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commis-

sario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, all'Accordo Quadro.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

La prestazione di cui al presente Contatto dell'importo di €,.....=, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Contratto, composto di n. 27 pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

dott. Stefano Fermante



## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE**

**Art. 87, comma 2 e art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023**

**Approvata con decisione di contrarre n. .... del .....**

**Procedura negoziata sopra soglia comunitaria con consultazione di n. 5 operatori economici articolata in tre lotti funzionali ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto esecutivo, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed altre prestazioni tecniche complementari relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati del centro storico del comune di Amatrice (RI). CUP AQ: C78D25000120001.**

**LOTTO 1 – CIG:**

**LOTTO 2 – CIG:**

**LOTTO 3 – CIG:**

**Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio - U.S.R. Lazio.**

## Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi di cui sopra, che potranno essere affidati conformemente a quanto prescritto nel presente documento e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nei successivi paragrafi con riferimento a ciascun servizio e alla documentazione dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
- 1.2 Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:
- Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"
  - Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.
  - Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
  - Stazione Appaltante: Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
  - Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri
  - RUP: Responsabile Unico del Progetto
  - Accordo: Accordo quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola, come da art. 59 del D.lgs. 36/2023
  - Appalto: vedasi l'art.1655 del Cod. Civ. e l'art.48Ndel D.lgs. 36/2023
  - CA: singolo contratto applicativo stipulato durante il corso di validità dell'Accordo quadro, nei limiti della somma complessiva indicata nel bando, al netto del ribasso formulato in sede di procedura di selezione. Ogni contratto applicativo potrà essere affidato, a seguito di apposita richiesta scritta formulata da parte della SA
  - OdA: Ordine di Attivazione del singolo servizio;
  - Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo: progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo di cui all'art. 41 ed allegato I.7 del Codice
  - Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.
  - OE: operatore economico selezionato e sottoscrittore dell'accordo e dei CA. Coincide con il "Responsabile dell'accordo quadro" previsto dal disciplinare di gara.
  - Ordini di servizio: atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
  - Servizi: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti applicativi.
  - Prestazioni: servizi oggetto di Accordi e Contratti applicativi.
  - Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'OE deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni.
  - Programma di esecuzione dei lavori: documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

- Protocollo di legalità: il Protocollo Quadro di Legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

## **Art. 2 OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI**

Oggetto della presente procedura è la sottoscrizione di accordi quadro, con un operatore economico, di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità building information modeling (B.I.M.), oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione, così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del dpr 380/2001, da redigere ai sensi del d. lgs. 36/2023, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il suddetto accordo quadro ricomprende gli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii..

Nello specifico, ciascun accordo quadro può includere:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale e impiantistico;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante, per quanto attiene ai singoli contratti esecutivi, si riserva la facoltà di dar corso a singole fasi progettuali, qualora lo ritenesse necessario e a suo insindacabile giudizio. In tal caso sono dovute all'aggiudicatario del servizio le competenze prestate e maturate per le attività svolte.

Le attività di cui sopra dovranno essere sviluppate attraverso l'impiego della metodologia B.I.M. nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 56/2017 e ss. mm. e ii. e in linea con quanto prescritto dagli atti d'indirizzo della Stazione Appaltante inerenti alle attività di modellazione e gestione informativa delle opere, che sono comunque parte integrante degli atti di gara.

- 2.1 Il presente documento individua le attività professionali che potrebbero essere in tutto o in parte affidate all'Operatore Economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo CA, ove sarà indicato, di volta in volta, l'oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste. Le modalità di svolgimento dei servizi tecnici di progettazione, oltre che conformi alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e relativi Allegati, devono attenersi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la parte ancora applicabile ai sensi del citato art. all'art. 225, c. 16, del Codice dei Contratti, nonché ai criteri e alle indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il tutto ai sensi dell'art. 15, c. 1, 2 e 4, del Codice dei Contratti e degli articoli 41, comma 5, e 114, comma 1, del Codice dei Contratti. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto delle prestazioni e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione delle attività commissionate.
- 2.2 L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all'art. 2.1
- 2.3 L'importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi dell'allegato 1.13 del Codice. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così

come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

- 2.4 Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.
- 2.5 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all'art 41 del Codice. Le attività progettuali dovranno inoltre essere svolte nel rispetto delle PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI e degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla SA.
- 2.6 L'incarico professionale oggetto del presente accordo quadro è regolato dagli artt. 2222 e seguenti - ovvero, ricorrendone la relativa fattispecie, dall'art. 1677 - del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incarico riguarda servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all'art. 66 del Codice dei Contratti. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri è a carico del tecnico incaricato al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, ad eccezione dei costi da sostenere per eventuali prove di laboratorio. Qualora gli enti preposti al rilascio dei pareri emettano prescrizioni durante il corso della progettazione, queste non verranno computate, ma si riterranno comprensive del suddetto incarico.
- 2.7 L'attività di progettazione esecutiva dovrà prevedere la suddivisione in stralci funzionali. Pertanto, si prevede una prima fase di sviluppo del progetto esecutivo di massima in funzione della quale sarà sviluppato, in stralci, il progetto esecutivo. Prevedendo che, oltre al progetto compensato nella aliquota del progetto esecutivo per l'importo ad esso afferente, lo stralcio verrà compensato con il 25% dell'onorario calcolato sull'importo dello stralcio medesimo per le prestazioni effettivamente svolte.
- 2.8 I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite che la S.A., per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, anche futuri, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.
- 2.9 L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà mediante stipula di rispettivi e autonomi Contratti Attuativi. L'importo di affidamento sarà determinato applicando all'offerta presentata il ribasso offerto in sede di procedura di gara. L'appalto potrà avere ad oggetto una, più o tutte le prestazioni individuate per ciascun lotto, senza che l'aggiudicatario possa fare richiesta di ulteriori o differenti compensi rispetto a quelli degli incarichi effettivamente assegnati e perfezionati in base a specifico contratto esecutivo
- 2.10 I servizi oggetto dell'Accordo Quadro possono essere assegnati anche singolarmente. La stipula degli accordi quadro consentirà alla Stazione Appaltante di sottoscrivere una serie di contratti esecutivi successivi, senza avviare un nuovo confronto competitivo con gli operatori economici aggiudicatari. Dal momento della stipula del contratto esecutivo, l'appaltatore dovrà provvedere alla immediata esecuzione del servizio secondo i termini prescritti nel contratto medesimo.
- 2.11 La procedura in questione è stata ripartita in n. 3 lotti per un valore totale dell'appalto pari a € 7.200.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi, con quadro economico di € 26.511.585, tenuto conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021e ss.mm.ii. Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per la S.A., che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che il Contraente possa pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo. L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo della S.A. e pertanto l'importo di cui al punto precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi. Di conseguenza il Contraente sarà tenuto ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno

effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite. I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti, qualunque sia il quantitativo richiesto, senza che il Contraente possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

- 2.12 L' Accordo Quadro avrà durata presunta di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo. Qualora l'importo complessivo aggiudicato dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della scadenza del 48° mese dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'Accordo di che trattasi sarà anticipatamente chiuso.
- 2.13 La S.A. si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P.A. o D.E.C. o dal R.U.P. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio. I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.
- 2.14 I servizi oggetto dell'Accordo Quadro costituiscono prestazioni presunte e non garantite e la S.A., per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, anche futuri, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio. Il presente Accordo Quadro prevede che la S.A. possa assegnare più contratti attuativi al Contraente e che questi contratti siano svolti simultaneamente in parallelo.
- 2.15 L'importo complessivo di ciascun lotto, che resterà invariato per tutta la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa dell'accordo medesimo. Si precisa che la Stazione Appaltante ha già programmato le seguenti prestazioni professionali afferenti ai singoli lotti come di seguito:

#### **Lotto 1**

- Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo Stimato € 1.500.000,00
- Importo minimo garantito lotto 1 pari a € 360.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 72.000,00, per un totale complessivo pari a € 432.000,00.

#### **Lotto 2**

- Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo stimato € 2.000.000,00
- Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 450.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 90.000,00, per un totale complessivo pari a € 540.000,00.

#### **Lotto 3**

- Progettazione di fattibilità tecnico economica, Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori
- Importo stimato € 2.500.000,00.
- Importo minimo garantito lotto 2 pari a € 330.000,00 oltre il quinto d'obbligo pari a € 66.000,00, per un totale complessivo pari a € 396.000,00.

Pertanto, l'importo minimo garantito risulta essere pari a € 1.140.000,00 oltre il quito d'obbligo pari a € 228.000,00, per un totale complessivo pari a 1.368.000,00.

2.16 Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sarà calcolato in base al Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 nonché, per le prestazioni afferenti alla progettazione, in base all'Allegato I.13 del Codice dei Contratti (costituente attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto 17 giugno 2016 alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti. L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti attuativi in conformità ai criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e al presente Capitolato, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario: detto ribasso si applica all'intero compenso, comprensivo di spese. L'Art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale. In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero. Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella calcolata. Si precisa che ogni singolo contratto stipulato con l'aggiudicatario dell'accordo quadro sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale a livello esecutivo. Fermo restando quanto previsto innanzi, gli importi contrattuali definiti con l'operatore aggiudicatario in ragione dell'offerta presentata, potranno essere modificati soltanto laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati, in applicazione dell'art. 60 del Codice dei Contratti. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il corrispettivo contrattuale dell'Accordo Quadro, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito. L'aggiornamento dell'importo del singolo contratto attuativo stipulato dopo il decorso del primo anno dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro avverrà d'ufficio da parte dell'Ente Committente; l'aggiornamento dell'importo del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene a seguito di istanza da parte dell'operatore economico incaricato e previa approvazione da parte dell'Ente Committente, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte dell'Ente Committente. La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei progetti da parte del committente).

### **Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

I servizi verranno affidati tramite contratto attuativo, stipulato in esecuzione del presente Accordo Quadro. I singoli contratti attuativi saranno affidati "a corpo", conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione all'aggiudicatario, della necessità di realizzare il singolo servizio secondo le modalità previste al precedente par. 2.3 e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva e per acquisirne eventualmente la

documentazione antimafia, in ragione dell'importo del contratto attuativo.

Soltanto l'esito negativo dell'istruttoria sarà comunicato all'operatore interessato.

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

- 3.1 L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante
- 3.2 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante;
- 3.3 Le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, potranno essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018), le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere. Con riferimento specifico alle attività ricomprese nei lotti 1 e 2 di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere.
- 3.4 Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- 3.5 La progettazione, nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale.

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- La massima manutenibilità
- compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali
- agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo
- durabilità dei materiali e dei componenti
- sostituibilità degli elementi

- 3.6 Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, l'appaltatore metterà a disposizione almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
- 3.7 L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.  
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- 3.8 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
- 3.9 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di

svolgimento della stessa.

- 3.10 Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie al momento della sottoscrizione del contratto attuativo, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.
- 3.11 Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.
- 3.12 Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi necessari e volti alla successiva realizzazione del progetto.

#### Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

- 4.1 I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs. 36/2023 e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle A.G.I. e UNI.
- 4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:
- a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.
  - b) su supporto magnetico - ottico:
    - nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.
    - una copia elettronica firmata digitalmente
- 4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

#### Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

5.1 L'appalto è costituito da tre lotti funzionali:

- Lotto 1 – CIG: .....
- Lotto 2- CIG: .....
- Lotto 3- CIG: .....

ricompresi nel centro storico di Amatrice.

**Tabella 1 - Suddivisione in Lotti e Importi**

IMPORTO OPERE	importo opere da € 7.750.00,00 a € 11.370.000,00					
	1		2		3	
CATEGORIA OPERE	E.22	4.400.000,00	E.22	4.000.000,00	E.22	4.500.000,00
	S.04	2.000.000,00	S.04	4.000.000,00	S.04	5.000.000,00
	S.03	700.000,00	IA.02	320.000,00	IA.01	430.000,00
	IA.01	100.000,00	IA.03	200.000,00	IA.02	690.000,00
	IA.02	250.000,00	D.04	100.000,00	IA.03	750.000,00
	IA.03	400.000,00				
	D.04	100.000,00				

<b>CIG</b>	.....	.....	.....
<b>CPV</b>	71250000-5	71250000-5	71250000-5
<b>IMPORTO LOTTO (€)</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE (€)</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>		

5.2 Dal punto di vista tecnico atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del capoluogo, rende necessaria la Ricostruzione degli immobili ivi ricompresi. Considerato che, in un contesto che vede già avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Amatrice, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identità urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione Comunale e della Cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della città, si rende necessario ovvero indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del centro storico di Amatrice.

La procedura in questione è stata ripartita in n. 3 lotti per un valore totale dell'appalto pari a € 7.200.000,00, con quadro economico di € 26.511.585, tenuto conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii.

5.3 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell'allegato 1.13 del Codice e risultano essere i seguenti:

**Tabella 2 – suddivisione lotti**

<b>LOTTO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO DEL LOTTO (€)</b>	<b>IMPORTO RIBASSABILE</b>
<b>Lotto 1</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 525.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>S.03</b>	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		



	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 2</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 3</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 875.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		

	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
<b>totale</b>			<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>

Il RUP e il DEC, previa istruttoria e in accordo con il Sub Commissario, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indicano le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Le prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare sono le seguenti:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
- REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
- PROGETTO ESECUTIVO
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- DIREZIONE DEI LAVORI

Finalità e contenuti specifici degli affidamenti, di cui ai singoli CA, sono riportati nel disciplinare di gara, e per ogni approfondimento si rimanda ai contenuti e relativi allegati all'Ordinanza Speciale n. 2 del 06/05/2021 e ss.mm.ii.

**Art. 6 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA**

- 6.1. Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà definire, sia dal punto di vista tecnico che economico, le attività da realizzare proponendo anche diverse soluzioni nel rispetto delle esigenze della stazione Appaltante, dei vincoli e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera e di quanto altro riportato nel presente Capitolato.
- 6.2. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; dovrà inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 6 art. 41 del Codice, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.
- 6.3. È redatto sulla base degli esiti dell'avvenuto svolgimento di rilievi geometrici e topografici (già agli atti dello scrivente ufficio e facenti parte integrante dello studio Unitario), di indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, archeologiche finalizzate alla progettazione dell'intervento, disciplinate dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
- 6.4. La Stazione appaltante provvederà a proprie spese, sulla scorta di appositi capitolati predisposti dal soggetto incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ad appaltare le indagini, i saggi, le prove di laboratorio e gli studi necessari al compimento dell'incarico stesso.
- 6.5. Ai sensi del D.lgs n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico economica deve essere corredato da prime indicazioni del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Sono previste delle consegne intermedie, specificate in ogni CA.

**Art. 8 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA**



## **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- 8.1 L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 41, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'allegato I.13 del codice sui contenuti dei livelli di progettazione.
- 8.2 Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progetto di fattibilità Tecnica ed economica, di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi speciale, del Quadro Esigenziale di cui allo studio unitario e ordinanza specialen n. 85/2024, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla SA.) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.
- 8.3 Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi:
- ✓ redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell'allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;
  - ✓ predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
- 8.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui all'art. 41 del Codice e all'Allegato 1.13.
- 8.5 L'attività di progettazione esecutiva dovrà prevedere la suddivisione in stralci funzionali. Pertanto, si prevede una prima fase di sviluppo del progetto esecutivo di massima in funzione della quale sarà sviluppato in stralci il progetto esecutivo. Prevedendo che oltre al progetto compensato nella aliquota del progetto esecutivo per l'importo ad esso afferente, lo stralcio verrà compensato con il 25% dell'onorario calcolato sull'importo dello stralcio medesimo per le prestazioni effettivamente svolte.
- 8.6 Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
- 8.7 Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.
- 8.8 A seguito degli approfondimenti condotti in relazione allo sviluppo dello studio afferente alla fattibilità dell'intervento, circa le caratteristiche dei luoghi e delle opere da realizzare, si è evidenziata una forte reciproca interferenza tra gli edifici pubblici e privati oggetto di Ricostruzione nel centro storico di Accumoli, sia direttamente per la condivisione delle strutture di contenimento dei terreni fondazionili, piuttosto che di realizzazione degli spazi pubblici, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione che rende necessario coordinare strettamente la cantierizzazione anche imponendo una sequenza specifica di realizzazione. La Stazione Appaltante si riserva di affidare il servizio afferente allo sviluppo del Progetto esecutivo e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione coordinati agli interventi di Ricostruzione privata all'eventuale esito favorevole dell'accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del borgo, nonché delle opere pubbliche a questi funzionali, in conformità all'art. 2, comma 4, lett.b) della – O.S.C.S.R. n. 85 del 06/08/2024.
- 8.9 Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

## **Art. 9 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

- 9.1 L'attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art.114 del D.Lgs. 36/2023, e dall'allegato 2.14 del Codice relativo a "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità", dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT (ove applicabile), dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.
- 9.2 Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui all'allegato 1.13 del Codice.
- 9.3 Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:
- a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built".
  - b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i);
  - c) redazione di varianti e/o elaborati progettuali "as built" per le lavorazioni che hanno subito modifiche impartite ed autorizzate in corso d'opera e relativa contabilità;
  - d) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
  - e) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
  - f) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- 9.4 Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.
- 9.5 Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la presenza di almeno un responsabile dell' Ufficio di Direzione Lavori almeno 3 (tre) giorni alla settimana e la propria personale presenza in cantiere almeno 1 (una) volta alla settimana e comunque ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.
- Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.
- 9.6 Per qualunque necessità, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

- 9.7 Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
- 9.8 Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori.
- 9.9 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegate dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

#### **Art. 10 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI**

- 10.1 La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
- 10.2 L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
- 10.3 È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- 10.4 A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- 10.5 L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 10.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto
- 10.7 La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.
- 10.8 La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.



- 10.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
- 10.10 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
- 10.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
- 10.12 Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l'Amministrazione.
- 10.13 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborate prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive rese necessarie in fase di approvazione.
- 10.14 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.
- 10.15 Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico
- 10.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.
- 10.17 Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.
- 10.18 Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:
- a) fornisca l'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);
  - b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.
- 10.19 Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell'attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale.

#### **Art. 11 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

**Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia):**

- 11.1 L'OE dovrà operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia degli interventi (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni) nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto del Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.183 del 6/8/2022, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 34 comma 1 del Codice. Di seguito CAM Edilizia.
- 11.2 Tutti i requisiti ambientali previsti in progetto dovranno essere verificati in fase esecutiva da parte dell'incaricato della direzione dei lavori o, come previsto dal citato decreto CAM Edilizia, "Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, [...] quindi, il progettista può allegare, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio."

**Art. 12 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI**

- 12.1 L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
- 12.2 L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.  
In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante

**Art. 13 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

- 13.1 La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
- 13.2 Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
- 13.3 Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell'allegato 1.7 Codice, in contraddittorio con il progettista.

**Art. 14 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

- 14.1 La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni), per ciascun lotto è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo di ciascun lotto.
- 14.2 In particolare, con riferimento alle fasi previste dai singoli contratti applicativi si applicano i seguenti termini, stabiliti in via generale, salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere maggiori termini in relazione alla consistenza del singolo ordinativo:

Le prestazioni afferenti alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguono la durata prevista delle lavorazioni di cui ai capitolati speciali di appalto resi a corredo del progetto dell'intervento.

Le prestazioni di sviluppo progettuale:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e relazione geologica: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto e/o dall'ordine di servizio del RUP;
- Progetto esecutivo di massima: 60 gg, a cui seguirà l'indicazione circa lo sviluppo di stralci esecutivi da concordare con RUP ed impresa aggiudicataria.
- Piano delle indagini: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. Il piano delle indagini dovrà riguardare gli approfondimenti geognostici riguardanti l'intero lotto geografico, indipendentemente dai successivi contratti esecutivi, per consentire alla S.A. di affidare tempestivamente i lavori di indagine ritenuti necessari.

14.3 L'Accordo Quadro si esaurirà, comunque, decorsi quattro anni dalla relativa stipulazione, ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziare, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro è obbligato ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi da quest'ultimo con l'operatore economico, Contratti Applicativi. Le prestazioni richieste prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se siano decorsi i quattro anni di durata del medesimo. I Contratti Applicativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

14.4 In ciascuna delle fasi di progettazione (fattibilità tecnico-economica ed esecutiva) previste nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.

14.5 Per le fasi di progettazione esecutiva sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi dalla tempistica su indicata, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

14.6 L'inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la progettazione esecutiva)

14.7 L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, strutturale e impiantistico e l'emissione del certificato di collaudo.

#### **Art. 15 COMPENSO PROFESSIONALE**

15.1 Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati ricompresi nel centro storico di Amatrice tenuto conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii.

15.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

- 15.3 Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
- 15.4 Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

#### **Art. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 16.1 I contratti attuativi saranno stipulati "a corpo": il corrispettivo determinato come stabilito all'art. 1.6 del presente capitolato s'intende comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.
- 16.2 Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, l'Ente verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate:
- 16.3 I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
- per i servizi di progettazione, compreso coordinamento alla sicurezza: 100% dopo l'approvazione del progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; in ogni caso la liquidazione non avverrà qualora non fossero stati consegnati i file digitali indicati nei precedenti articoli, nonché i documenti o gli elaborati richiesti.
  - per i servizi di direzione lavori, direzione operativa impianti/strutture, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione: in relazione alla percentuale dei SAL emessi e del Saldo finale, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
  - per i servizi di collaudo/emissione del certificato di regolare esecuzione: 100% della prestazione ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.
- 16.4 Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, l'Ente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
- Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello Scheda Fornitore che sarà anticipato dall'Ente) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.
- L'Affidatario si impegna altresì a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.
- L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 17 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

- 17.1 Non sono previste ulteriori proroghe rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato in merito alla Durata e all'Ammontare dell'accordo quadro. Qualora in fase di esecuzione si presentino situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali siano necessarie variazioni al progetto edilizio approvato, o altri servizi tecnici accessori ai servizi oggetto di appalto relativi all'opera pubblica considerata, il contratto verrà modificato ai sensi e nel rispetto dell'art. 120 del Codice dei Contratti sulla base dell'importo lavori della perizia di variante calcolando la parcella ai sensi del DM 17/06/2016 e dell'Allegato I.13 del Codice dei Contratti a cui andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
- 17.2 Fermo restando quanto previsto innanzi, gli importi contrattuali definiti con l'aggiudicatario in ragione dell'offerta presentata potranno essere modificati soltanto laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati.
- 17.3 **A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione** e per tutta la durata dell'Accordo Quadro,



l'importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori di ciascun contratto attuativo come precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell'Accordo Quadro, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario, **verrà aggiornato**, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito.

- 17.4 L'aggiornamento dell'importo del singolo contratto attuativo stipulato dopo il decorso del primo anno dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro avverrà d'ufficio da parte della S.A.; l'aggiornamento dell'importo del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene a seguito di istanza da parte dell'operatore economico incaricato e previa approvazione da parte della S.A., ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte della S.A.
- 17.5 Il primo aggiornamento delle spese e degli oneri accessori può essere richiesto o attivato d'ufficio trascorso almeno un anno dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e la successiva può essere inoltrata/attivata trascorso almeno un anno dalla precedente.
- 17.6 In ogni caso la variazione è considerata nella misura che eccede il 5 % dell'importo originario ed opera nella misura dell'80 per cento della stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti. Per il calcolo della percentuale di variazione dell'indice si considera il mese di stipula dell'Accordo Quadro e il mese precedente l'istanza da parte dell'operatore economico ovvero l'attivazione della procedura d'ufficio.
- 17.7 La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei progetti da parte del committente). Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del codice degli appalti.

#### **Art. 18 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

- 18.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
- 18.2 L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.
- 18.3 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.

#### **Art. 19 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- 19.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
- 19.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve

#### **Art. 20 SUBAPPALTO**

- 20.1 L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del D.Lgs 36/2023 purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dall'affidatario. In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto la redazione della relazione geologica, e le prestazioni principali di

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo (salvo che per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restituzione grafica degli elaborati, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura).

- 20.2 È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
- 20.3 L'Affidatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto deve richiedere appropriata autorizzazione all'Ente, corredata dal contratto di subappalto. L'Ente, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- 20.4 Nel caso di ricorso al subappalto, l'Ente provvederà nei casi previsti dall'art. 119 co. 11 del D.Lgs 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
- 20.5 Potranno partecipare allo svolgimento dei servizi solo collaboratori che sono dipendenti regolarmente assunti dall'Affidatario, soci, o soggetti facenti formalmente parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo costituito. Sono vietate altre forme di partecipazione. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 119 del Codice.
- 20.6 Laddove l'Ente non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 111, comma 11, D.Lgs 36/2023 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 20.7 Nel caso in cui l'Affidatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 comma 1 D.Lgs 36/2023, delle capacità di altri soggetti, limitatamente alle prestazioni per i quali ne è ammesso il ricorso, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, l'Ente verificherà l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 21 PROPRIETÀ DEL PROGETTO**

- 21.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
- 21.2 La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

#### **Art. 22 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

- 22.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 22.2 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

#### **Art. 23 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

- 23.1 L'Affidatario è tenuto a prestare le seguenti garanzie e polizze  
**al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro**, secondo quanto previsto all'art. 117 c.1 del codice, una garanzia definitiva pari all' 1% (uno) dell'ammontare dell'accordo quadro.

**al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo:**

- una **garanzia fideiussoria**, a favore dell'Ente, pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, D. Lgs. 36/2023. Si applica inoltre l'articolo 106 comma 8 del richiamato D.L.gs. 36/2023. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Ente può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte

- una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art 5 de D.P.R. n.137 del 14/08/2012** (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo **nonché, qualora il contratto attuativo abbia ad oggetto attività di progettazione, in considerazione della rilevanza dei rischi connessi ad eventuali errori o carenze di progettazione come definite all'art. 3, c.1, lett. r) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti, all'atto della stipulazione del contratto attuativo sarà chiesto al progettista di produrre una polizza assicurativa conforme allo schema –tipo 2.2 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193.**

Tale 2% di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

**Art. 24 PENALI**

24.1 L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

24.2 Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto attuativo sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una **penale pari all'1 (uno) per mille** del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti.

24.3 Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore dell'Accordo Quadro: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo par. 2.15.

24.4 Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica intermedia o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onore aggiuntivo a carico dell'Ente. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

24.5 L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.



- 24.6 Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.
- 24.7 L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.
- 24.8 L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 24.9 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 24.10 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
- 24.11 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 25.1 La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.
- 25.2 L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dell'Ente all'operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- a) quando l'Affidatario rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dall'Amministrazione Contraente;
  - b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto attuativo;
  - c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
  - d) in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del Codice dei Contratti;
  - e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
  - f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Affidatario;
  - g) nel caso in cui l'Amministrazione Contraente accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel presente Capitolato;
  - h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Ente Committente;
  - i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Ente Committente;
  - j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7 del presente Capitolato;

- k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del presente Capitolato;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
- m) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11 dello stesso;
- o) nell'ipotesi in cui l'Affidatario non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) per perdita dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95, D.Lgs 36/2023;
- q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

25.3 In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Affidatario l'onere di ultimare le prestazioni affidate in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

25.4 Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 124 del D.Lgs 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

25.5 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 26 RECESSO**

26.1 L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

26.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

26.3 All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

26.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento

#### **Art. 27 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

27.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

27.2 Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Rieti. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

#### **Art. 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

28.1 L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

28.2 L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

28.3 L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine

devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

28.4 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

28.5 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

28.6 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

#### **Art. 29 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

29.1 Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione ed eventuale registrazione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché dell'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità di cui all'art.18, c. 10 e all'Allegato I.4 del Codice dei Contratti; tra questi vi sono:

- a. le spese contrattuali;
- b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c. le spese relative alla pubblicità della gara.

29.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

#### **Art. 30 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da



- terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
  - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
  - Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
  - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
  - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
  - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
  - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
  - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
  - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
  - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini



sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

### ART. 31 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
  - a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
  - b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative



all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

### **ART. 32 MODIFICHE AL CONTRATTO**

Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del codice degli appalti.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, vi sia la necessità di redigere una perizia di variante/modifica ai lavori, l'affidatario è tenuto a dare corso alla redazione di tutti gli elaborati necessari al fine di consentire la validazione del progetto di variante. L'onorario in tal caso verrà calcolato nel rispetto del DM 17/06/2016 sulla base dell'importo lavori di variante, e ad esso andrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Qualora l'importo lavori della variante fosse contenuto entro il 5% dell'importo lavori di contratto, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'affidatario, ma si riterrà compreso nel presente appalto, senza che all'affidatario maturi il diritto a rimborsi o indennizzi.

### **ART. 33 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto attuativo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'incarico è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, poi quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, successivamente quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dal presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Fa parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Informativo;
- lo schema di Accordo Quadro
- lo schema di Contratto attuativo
- Il documento denominato "offerta Tecnica" comprensivo dei relativi elaborati ed allegati presentati in sede di offerta;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli affidamenti al netto del ribasso offerto alle tariffe calcolate secondo il D.M. 17 giugno 2016 (Tariffe) come aggiornato mediante l'Allegato I.7 del Codice dei Contratti in sede di Accordo Quadro ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Ai fini dell'affidamento del singolo incarico il RUP invierà all'Affidatario l'invito a prendere visione della

documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione; nei successivi 10 giorni, l'Affidatario, presa visione della relativa Documentazione Tecnica, dovrà valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sulle tempistiche di svolgimento della prestazione determinate dall'Ente e sulla completezza della documentazione tecnica ricevuta. L'affidamento diverrà immediatamente impegnativo per l'affidatario, anche in pendenza di approvazione del contratto attuativo, che verrà comunque approvato entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione delle verifiche di legge.

Entro il termine di cui sopra l'Affidatario dovrà rilasciare al Direttore dell'esecuzione, ove presente, ovvero al RUP, l'attestazione di presa visione della documentazione tecnica e di assenza di motivi di contestazione.

L'Affidatario, che non potrà dare seguito alla prestazione in assenza di tale attestazione, non potrà eccepire pertanto, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora l'Affidatario non svolga le attività di verifica e accettazione dell'incarico entro 10 giorni dall'invito del RUP ad adempiere (notifica dell'Ente all'operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvederà a registrare l'evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica, l'Affidatario ritenga di non accettare l'incarico, dovrà:

- comunicare all'Ente, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dall'invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;
- indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procederà ad inviare un secondo ed ultimo invito all'accettazione dell'incarico, mancando il quale l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per negligenza ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, la stazione appaltante, in caso di rifiuto, si riserva la facoltà di affidare la prestazione ad un altro operatore senza che l'aggiudicatario possa apporvi riserve.

L'Affidatario fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all'Osservatorio per i Contratti Pubblici. Altresì sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione, se dovuto, della relazione sul comportamento dell'impresa appaltatrice da inviare a fine lavori al medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle imprese qualificate.

**Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna a rispettare anche le condizioni di cui al Disciplinare di gara poiché le soluzioni tecniche proposte/descritte dall'operatore economico nel documento "Offerta Tecnica", costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei contratti attuativi.**

In sede di esecuzione del servizio è prevista una verifica della corrispondenza tra quanto offerto nell'ambito della gara e quanto effettivamente prodotto da parte dall'Affidatario ed in caso di discordanze verranno applicate le relative penali, così come previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e tecnico informativo. A fronte di circostanze impreviste e imprevedibili, in corso di esecuzione l'affidatario potrà concordare con l'Ente modifiche agli approcci progettuali previsti, nel rispetto delle qualificazioni dell'operatore dimostrate in sede di gara e comunque nei limiti della soglia massima dei corrispettivi allo stesso riconosciuti.

#### **ART. 34 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI ALLEGATO 1.13 DEL CODICE**

Oggetto della presente procedura è la sottoscrizione di accordi quadro, con un operatore economico, di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità building information modeling (B.I.M.), oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento

conservativo e nuova edificazione, così come disciplinati dall' art. 3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del dpr 380/2001, da redigere ai sensi del d. lgs. 36/2023, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il suddetto accordo quadro ricomprende gli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii..

Nello specifico, ciascun accordo quadro può includere:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, compresa eventuale attività di rilievo architettonico, strutturale e impiantistico;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante, per quanto attiene ai singoli contratti esecutivi, si riserva la facoltà di dar corso a singole fasi progettuali, qualora lo ritenesse necessario e a suo insindacabile giudizio. In tal caso sono dovute all'aggiudicatario del servizio le competenze prestate e maturate per le attività svolte.

Le attività di cui sopra dovranno essere sviluppate attraverso l'impiego della metodologia B.I.M. nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 56/2017 e ss. mm. e ii. e in linea con quanto prescritto dagli atti d'indirizzo della Stazione Appaltante inerenti alle attività di modellazione e gestione informativa delle opere, che sono comunque parte integrante degli atti di gara.

La procedura in questione è stata ripartita in n. 3 lotti per un valore totale dell'appalto pari a € 7.200.000,00, con quadro economico di € 26.511.585, tenuto conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 2 del 16 maggio 2021 e ss.mm.ii.

Gli importi posti a base di gara per ciascun lotto sono stati determinati sulla base del numero e del valore massimo stimato, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, dei servizi di ingegneria e architettura così come sopra individuati, che saranno oggetto di contratti esecutivi stipulati per effetto e in base agli accordi quadro conclusi; il tutto nell'opportuna considerazione del vincolo di risorse finanziarie che si prevede saranno stanziare nel periodo di vigenza degli accordi quadro.

La stipula degli accordi quadro consentirà alla Stazione Appaltante di sottoscrivere una serie di contratti esecutivi successivi, senza avviare un nuovo confronto competitivo con gli operatori economici aggiudicatari. Dal momento della stipula del contratto esecutivo, l'appaltatore dovrà provvedere alla immediata esecuzione del servizio secondo i termini prescritti nel contratto medesimo.

L'appalto potrà avere ad oggetto una, più o tutte le prestazioni individuate per ciascun lotto, senza che l'aggiudicatario possa fare richiesta di ulteriori o differenti compensi rispetto a quelli degli incarichi effettivamente assegnati e perfezionati in base a specifico contratto esecutivo.

Per ciascun contratto esecutivo, il corrispettivo dei servizi oggetto della presente procedura sarà calcolato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato al comma 15.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'accordo quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti esecutivi, in conformità agli atti di cui sopra al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge. Si specifica che, nel caso di progettazione BIM, il compenso relativo ai contratti esecutivi comprenderà anche la maggiorazione del 10%, con le modalità previste dall'allegato I.13, art. 2, comma 5, al Codice.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

#### **Tabella 1 - Suddivisione in Lotti e Importi**

IMPORTO OPERE	importo opere da € 7.750.000,00 a € 11.370.000,00
---------------	--



LOTTO	1		2		3	
CATEGORIA OPERE	E.22	4.400.000,00	E.22	4.000.000,00	E.22	4.500.000,00
	S.04	2.000.000,00	S.04	4.000.000,00	S.04	5.000.000,00
	S.03	700.000,00	IA.02	320.000,00	IA.01	430.000,00
	IA.01	100.000,00	IA.03	200.000,00	IA.02	690.000,00
	IA.02	250.000,00	D.04	100.000,00	IA.03	750.000,00
	IA.03	400.000,00				
	D.04	100.000,00				
CIG	.....		.....		.....	
CPV	71250000-5		71250000-5		71250000-5	
IMPORTO LOTTO (€)	€ 1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00	
IMPORTO TOTALE (€)	€ 6.000.000,00					

Le spese omnicomprensive saranno quantificate nella percentuale massima pari al 10% della parcella calcolata e ricomprendono, tra le altre, le spese relative a tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie digitali, informative, e cartacee richieste dalla Stazione Appaltante, le ulteriori copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi enti preposti anche attraverso la conferenza dei servizi, tutte le modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

**Tabella 2 – suddivisione lotti**

LOTTO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO DEL LOTTO (€)	IMPORTO RIBASSABILE
<b>Lotto 1</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 525.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>S.03</b>	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		



	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 2</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
	<b>D.04</b>	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>		

<b>Lotto 3</b> <b>CIG:</b>	<b>E.22</b>	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico.</i>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 875.000,00</b>
	<b>S.04</b>	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>		
	<b>IA.01</b>	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica</i>		



		<i>od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
	<b>IA.02</b>	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		
	<b>IA.03</b>	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>

Il Responsabile Unico del Progetto  
 Arch. Arianna Brunelli

Copia